

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
SEDE REFERENTE:	
DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 luglio 2025.

Gli Uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.10 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adem-

pimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

C. 2416 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte altresì che, come convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, i Gruppi sono stati invitati a segnalare 200 emendamenti e che è in distribuzione il fascicolo degli emendamenti segnalati (*vedi allegato 1*).

Comunica inoltre che l'articolo aggiuntivo Ghio 6.01 deve intendersi segnalato

come articolo aggiuntivo identico agli articoli aggiuntivi Frijia 6.02, Pastorino 6.03, Maccanti 6.04 e Traversi 6.05.

Comunica infine che l'emendamento Bicchelli 2.77 è stato ritirato.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la VIII Commissione Milani nonché dei relatori per la IX Commissione Baldelli e Montemagni, esprime parere contrario sugli emendamenti Evi 1.4, Simiani 1.5, Bonelli 1.7, Morfino 1.9 e L'Abbate 1.15, sugli identici emendamenti Santillo 1.25, Simiani 1.26 e Bonelli 1.27, sull'emendamento Bonelli 1.28, sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.33, Bonelli 1.34 e Curti 1.35 e sugli emendamenti Bonelli 1.37 e 1.38.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Braga 1.39, Bonelli 1.40 e Barzotti 1.41. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Morfino 1.43, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Sudano 1.44. Esprime parere contrario sull'emendamento Scerra 1.45, mentre propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Zuconi 1.02, Squeri 1.03 e Furgiuele 1.04. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 1.05, mentre propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zinzi 1.010, Tirelli 1.011, Ciaburro 1.012 e Molinari 1.013.

Invita, infine, i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Carrà 1.018 e Sbardella 1.021.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative per le quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate.

Prende inoltre atto che l'articolo aggiuntivo Zinzi 1.010 è sottoscritto dai deputati Santillo, Cangiano, Cerreto, L'Abbate, Morfino e Manes.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4,

sottolinea la propria contrarietà alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, rilevando che tale opera non solo richiede l'impiego di un'ingente quantità di risorse pubbliche, che potrebbero essere destinate ad altri interventi, ma non risulta neppure in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del Paese.

Illustra poi le numerose criticità legate alla realizzazione dell'opera in questione, che peraltro sono più volte emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni sul tema. Si sofferma, in particolare, sulla potenziale violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla quantificazione dei costi complessivi e all'affidamento dei relativi lavori, giudicando il comportamento del Governo elusivo della normativa vigente in materia, rischiando di provocare un grave pregiudizio al Paese.

Ricorda, altresì, che numerosi studi hanno evidenziato che le condizioni del territorio, che presenta notevoli rischi dal punto di vista idrogeologico e sismico, rendono l'opera altamente pericolosa.

Premesso ciò, fa presente che la proposta emendativa in esame è diretta ad affrontare le vere emergenze del Paese, istituendo un Fondo per il sostegno degli interventi volti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico e idraulico che, con sempre maggiore frequenza, i territori si trovano ad affrontare.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'emendamento Evi 1.4 è sottoscritto dalla deputata L'Abbate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Evi 1.4.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.5, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità.

Nel ribadire le criticità legate alla crisi idrica in cui versano le regioni dell'Italia meridionale e, in particolare, le isole, contesta al Governo di non aver adottato misure adeguate alla gravità della situazione esistente. Insiste, quindi, sulla necessità di assicurare risorse da destinare alla realiz-

zazione di quegli interventi strutturali e urgenti che sono ripetutamente richiesti dai territori colpiti dall'emergenza idrica.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'emendamento Simiani 1.5 è sottoscritto dalla deputata Morfino.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Simiani 1.5 e Bonelli 1.7.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.9, ne illustra le finalità, sottolineando la necessità di garantire il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, oltre che della società civile, nella valutazione degli accordi integrativi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riterrà di stipulare con la società concessionaria Stretto di Messina S.p.A., in relazione ai lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Le Commissioni respingono l'emendamento Morfino 1.9.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.15, alla luce dell'unicità del progetto relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, rileva la necessità di assicurare che, nel corso della sua realizzazione, si tenga adeguatamente conto delle prescrizioni segnalate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.15.

Agostino SANTILLO (M5S) chiede di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti del collega Bonelli riferiti all'articolo 1.

Nell'illustrare le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.25, identico agli emendamenti Simiani 1.26 e Bonelli 1.27, fa presente che la proposta emendativa in esame non intende contrastare la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, bensì è volta assicurare la concreta fattibi-

lità di tale opera, disponendo che il Governo acquisisca previamente il parere della Commissione europea in ordine alla possibilità di interpretare il limite del 50 per cento dell'aumento del costo rispetto a quello originariamente preventivato. Nell'invitare i relatori e il rappresentante del Governo ad una maggiore riflessione sul punto, chiede l'accantonamento delle identiche proposte emendative in esame.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.26, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti Santillo 1.25 e Bonelli 1.27, censura l'articolo 1 del provvedimento in esame, reputandolo elusivo della normativa nazionale ed europea vigente in materia di appalti pubblici, soprattutto in relazione all'individuazione della società Stretto di Messina S.p.A. quale società concessionaria. Non condivide, peraltro, la scelta del Governo di impiegare lo strumento della decretazione d'urgenza per intervenire sul tema.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.26, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti Santillo 1.25 e Bonelli 1.27, rileva come la questione posta dai colleghi non concerna l'opportunità o meno della realizzazione dell'opera, bensì la regolarità delle procedure adottate per la sua attuazione. Chiede, pertanto, che il Governo presti una maggiore attenzione alle proposte emendative concernenti la questione legata all'aumento del costo complessivo dell'opera rispetto a quello originariamente preventivato.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto della contrarietà dei relatori all'accantonamento degli identici emendamenti Santillo 1.25, Simiani 1.26 e Bonelli 1.27.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Santillo 1.25, Simiani 1.26 e Bonelli 1.27. Respingono altresì l'emendamento Bonelli 1.28.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.35,

identico agli emendamenti Ilaria Fontana 1.33 e Bonelli 1.34, ne illustra le finalità. Dichiarò, altresì, di non comprendere le ragioni sottese alla contrarietà del parere espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo, ritenendo che le proposte emendative in esame apportino modifiche di buon senso al provvedimento in discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.33, Bonelli 1.34 e Curti 1.35, nonché gli emendamenti Bonelli 1.37 e 1.38.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.43, ne illustra le finalità, insistendo sull'opportunità di destinare le risorse pubbliche che il Governo intende impiegare per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina all'attuazione di quegli interventi fortemente richiesti dai territori e, in particolare, destinati al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie delle regioni del Mezzogiorno.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Morfino 1.43, si associa alle considerazioni espresse dalla collega Morfino, ribadendo le criticità che affliggono il sistema infrastrutturale delle regioni del Sud Italia. Richiama, ad esempio, i notevoli disagi che i cittadini e i turisti che devono spostarsi tra Palermo e Catania si trovano ad affrontare quotidianamente, soprattutto a causa dell'inefficiente gestione del tratto autostradale che collega le due città della Regione Siciliana. Per tali ragioni, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta emendativa in esame.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Morfino 1.43, di cui è cofirmatario, critica la scelta del Governo di destinare una così elevata quantità di risorse pubbliche alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, rilevando come le medesime risorse sarebbero meglio impiegate se destinate all'attuazione di altri in-

terventi. Tra questi ricorda, nello specifico, la messa in sicurezza della strada statale 106 che collega Reggio Calabria a Taranto, la cui pericolosità è stata ripetutamente portata all'attenzione dell'Esecutivo.

Stigmatizza, pertanto, l'atteggiamento del Governo, giudicando la sua azione del tutto inefficiente, in quanto basata soltanto sulla propaganda politica, anziché sull'adozione di misure concrete.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Morfino 1.43 e Scerra 1.45, nonché l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 1.05.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici articoli aggiuntivi Carrà 1.018 e Sbardella 1.021.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per l'VIII Commissione, Battistoni, nonché dei relatori per la IX Commissione, Baldelli e Montemagni, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ruffino 2.9, Bof 2.10, Curti 2.11 e Pastorino 2.12; propone l'accantonamento dell'emendamento Raimondo 2.26; esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 2.31; esprime parere favorevole sull'emendamento Rotelli 2.32; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Mazzetti 2.35, Santillo 2.36, Iaia 2.37 e Simiani 2.38; esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 2.40; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Nevi 2.41, Simiani 2.42 e Iaia 2.43, nonché dell'emendamento Zinzi 2.44 e degli identici emendamenti Bonelli 2.45 e L'Abbate 2.46; invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Fabrizio Rossi 2.51; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 2.55 e Santillo 2.56; esprime parere contrario sull'emendamento Del Barba 2.59; propone l'accantonamento dell'emendamento Caffero De Raho 2.61; esprime parere contrario sull'emendamento Simiani 2.62 e sugli identici emendamenti Curti 2.67, Ruffino 2.68 e Pastorino 2.69; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti

Mazzetti 2.72, Iaia 2.73, L'Abbate 2.74 e Pizzimenti 2.75; esprime parere contrario sull'emendamento Ferrari 2.76; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 2.88, Mazzetti 2.89 e Fabrizio Rossi 2.90; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Santillo 2.91 e Zinzi 2.93 esprimendo altrimenti parere contrario, nonché degli identici emendamenti Mattia 2.104 e Mazzetti 2.105; propone l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 2.113; invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Mazzetti 2.115; esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 2.117 e sugli identici emendamenti Curti 2.119 e Pastorino 2.120; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Testa 2.122 e Bagnai 2.123; invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Testa 2.126, Longi 2.124 e dell'articolo aggiuntivo Chiesa 2.02; propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Raimondo 2.05.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative per le quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) dichiara di non ritirare l'emendamento 2.9 a sua firma, per non tradire i piccoli comuni, che in molti casi non sono iscritti alla piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD). Auspicando che il Governo si interessi al tema, ritiene che la questione posta dall'emendamento – perorato dall'Anci e sostenuto da diversi deputati di maggioranza – debba essere risolta con una misura definitiva.

Gianangelo BOF (LEGA) ritira l'emendamento 2.10 a sua prima firma.

Augusto CURTI (PD-IDP) dichiara di non ritirare l'emendamento 2.11 a sua prima firma.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) dichiara di non ritirare l'emendamento 2.12 a sua firma.

Il viceministro Edoardo RIXI fa presente che il Governo non è contrario agli identici emendamenti Ruffino 2.9, Bof 2.10, Curti 2.11 e Pastorino 2.12, ma ne chiede il ritiro perché i suddetti emendamenti si pongono in contrasto con gli obiettivi del PNRR – stabiliti dai precedenti Governi – relativi alla digitalizzazione di tutto il ciclo dei contratti pubblici di qualsiasi importo.

In particolare, osserva che la Parte II del Libro I del codice dei contratti pubblici, recante le disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, non contiene alcuna ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi.

Conseguentemente, al fine di evitare possibili *reversal* rispetto agli obiettivi del PNRR già rendicontati e valutati positivamente dalla Commissione europea, afferma che è indispensabile che attraverso l'interfaccia applicativa della Banca dati nazionale dei contratti pubblici messa a disposizione dall'ANAC venga consentito alle stazioni appaltanti non soltanto di acquisire il codice identificativo di gara (CIG) e di registrare i medesimi dati che verrebbero registrati e trasmessi alla Banca dati tramite le PAD, ma anche, così come previsto dall'articolo 25, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Sostiene quindi che non si ravviserebbero motivi ostativi all'ulteriore corso delle citate proposte emendative in presenza di un'attestazione da parte dell'ANAC in ordine all'equivalenza sotto il profilo delle funzionalità tra l'interfaccia in questione e le PAD, dal momento che si tratterebbe, in definitiva, di una modalità ulteriore che assicurerebbe le medesime funzionalità delle PAD.

Per contro, osserva che laddove la suddetta interfaccia consentisse – come sembra – una mera registrazione di dati relativi ad attività svolte secondo modalità di-

verse da quelle disciplinate dalla citata Parte II del Libro I del codice, appare verosimile che le suddette proposte emendative, ove approvate, possano essere considerate dalla Commissione europea come un *reversal* rispetto ai menzionati obiettivi del PNRR.

Ritiene, in conclusione, che la questione possa essere condivisa da tutti i Gruppi che il Governo è disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno in tale ambito.

Augusto CURTI (PD-IDP) sottolinea l'importanza del tema, dal momento che i piccoli comuni costituiscono il 75 per cento circa dei comuni italiani. Ricordando come una proroga sia stata già disposta dal 30 settembre al 31 dicembre 2024, dichiara di condividere le parole del Vice Ministro e reputa necessario modificare, semplificandolo, l'attuale sistema di approvvigionamento.

Prendendo atto delle parole del Vice Ministro, ritira l'emendamento 2.11 a sua prima firma, riservandosi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Antonino IARIA (M5S), pur apprezzando le parole del Vice Ministro, si dichiara sorpreso dall'attenzione manifestata – in questa circostanza – dal Governo circa il rischio di incorrere in sanzioni da parte della Commissione europea.

Conoscendo le difficoltà che i piccoli comuni incontrano in questo genere di procedure, rispetto alle quali ritiene che il nuovo codice dei contratti pubblici non abbia apportato un'effettiva semplificazione, chiede di sottoscrivere l'emendamento Pastorino 2.12. Lamenta poi come il Governo, pur consapevole delle suddette criticità fin dal gennaio del 2024, stia valutando solamente ora – forse tardivamente – come intervenire per porvi rimedio.

Chiede infine all'Esecutivo – al quale contesta di procedere alla semplificazione delle procedure nell'interesse dei grandi gruppi industriali e non dei piccoli comuni – di intervenire quantomeno per rendere non onerosa l'iscrizione alla Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), rivolgendosi al viceministro Rixi, ricorda che la disciplina normativa « ereditata » dal Governo Draghi è stata adottata con il voto favorevole anche del Gruppo della Lega.

Con riguardo all'emendamento 2.12 a sua firma, ne chiede un accantonamento, al fine di valutare una riformulazione che contenga una disciplina transitoria per il tempo necessario a risolvere la questione con l'ANAC.

Il viceministro Edoardo RIXI afferma come non si tratti di una questione di modifica legislativa, quanto piuttosto di una modifica del portale dell'ANAC che la stessa *Authority*, ente terzo e autonomo, deve accettare. Diversamente, si configura una verosimile infrazione della normativa dell'Unione europea, che rischia di danneggiare in special modo le amministrazioni locali.

Dichiara pertanto che il Governo, seppur favorevole alla *ratio* delle suddette proposte emendative non è disponibile ad una riformulazione delle stesse, mentre è aperto, come già riferito, all'accoglimento di un ordine del giorno condiviso, che induca l'ANAC a modificare la procedura in vigore, riconoscendo una proroga a vantaggio dei piccoli comuni.

Antonino IARIA (M5S), nonostante i timori del Governo circa una possibile contestazione in sede europea, reputa necessaria una modifica del codice degli appalti.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) sostiene che le proroghe legislative debbano essere giustificate da ragioni oggettive. Per altro verso, considerate le difficoltà che stanno affrontando tanti piccoli comuni, specialmente nelle zone montane, ritiene che il Governo avrebbe dovuto interessarsi molto prima alla questione.

Con riferimento alla possibile presentazione di un ordine del giorno in cui trasferire i contenuti dell'emendamento 2.9 a sua firma, ringraziato il Vice Ministro per la disponibilità, ricorda tuttavia di non aver mai avuto un riscontro positivo sugli ordini del giorno accolti in passato.

Il viceministro Edoardo RIXI, facendo presente che la proroga deve essere concessa dall'ANAC, osserva che il Governo ha in sostanza ereditato il codice dei contratti pubblici dai precedenti Esecutivi, dal momento che la relativa disciplina risponde a delle *milestones* individuate dal PNRR, tra cui quella concernente la digitalizzazione di tutti i contratti pubblici.

Afferma che se vi fosse condivisione da parte di tutti i Gruppi rispetto al testo di un ordine del giorno, ciò potrebbe agevolare un confronto con l'ANAC volto alla modifica della disciplina attualmente in vigore.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ruffino 2.9 e Pastorino 2.12.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'emendamento 2.31 a sua firma, che mira a ridurre la soglia per gli affidamenti diretti in modo da evitare effetti discriminatori e condotte illegali.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 2.31, che ha il merito di favorire la partecipazione alle gare di progettazione e di evitare la frammentazione dei servizi di ingegneria e architettura.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) si dichiara esterrefatto per le affermazioni dei colleghi che lo hanno preceduto. Sostiene infatti che l'emendamento Bonelli 2.31, ove approvato, finirebbe per agevolare il mondo imprenditoriale ben strutturato – come le società di ingegneria – penalizzando i liberi professionisti, dal momento che i raggruppamenti risulterebbero antieconomici sotto la soglia di 75.000 euro. Condivide dunque il parere contrario espresso dai relatori.

Agostino SANTILLO (M5S) segnala che l'abbassamento della soglia nei termini indicati dall'emendamento Bonelli 2.31 è stato auspicato da tutti gli ordini professionali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 2.31.

Mauro ROTELLI (FDI) illustra l'emendamento 2.32 a sua firma, che modifica la disciplina relativa ai criteri ambientali minimi negli appalti pubblici introducendo modifiche importanti con ricadute positive, tra i vari aspetti, per il risparmio idrico e l'economia circolare.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Rotelli 2.32, avverte che i componenti delle Commissioni riunite dei gruppi FDI, Lega e Forza Italia intendono sottoscrivere l'emendamento Rotelli 2.32.

Antonino IARIA (M5S) richiede un chiarimento in ordine alle finalità della proposta emendativa Rotelli 2.32, al fine di comprendere se la stessa sia finalizzata ad un rafforzamento della disciplina già vigente in materia.

Andrea CASU (PD-IDP) si associa alla richiesta di chiarimento testé formulata dal deputato Iaria, chiedendo specificamente quale sia il soggetto competente a definire la pertinenza dei criteri ambientali minimi in relazione agli interventi edilizi e come tale pertinenza debba essere intesa rispetto allo standard minimo previsto dai criteri medesimi.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, manifesta apprezzamento per le finalità sottese alla proposta emendativa Rotelli 2.32.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) intervenendo sull'emendamento Rotelli 2.32, osserva come la dicitura «criteri ambientali minimi» possa risultare fuorviante, trattandosi in realtà di requisiti particolarmente stringenti e talvolta complessi da soddisfare, specie in relazione all'applicazione del criterio della miglior offerta nelle procedure di appalto.

Esprime, pertanto, apprezzamento per le finalità della proposta emendativa, orientata alla semplificazione, in quanto idonea a evitare l'emanazione di norme secondarie da parte del MASE garantendo, in tal modo,

una maggiore celerità nello svolgimento delle procedure.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, nel ringraziare la deputata Pastorella per il chiarimento fornito in merito alla proposta emendativa Rotelli 2.32, dichiara di condividere le finalità della stessa.

Il viceministro Edoardo RIXI rileva come l'emendamento Rotelli 2.32 consenta di evitare l'emanazione di decreti ministeriali da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, facendo altresì presente che il medesimo Ministero ha espresso parere favorevole sulla proposta emendativa in esame.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rotelli 2.32 (*vedi allegato 2*).

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.40 a sua prima firma, rivolge ai relatori e al rappresentante del Governo una richiesta di chiarimento in merito al mancato accantonamento dello stesso, evidenziando come la proposta emendativa presenti un contenuto analogo agli emendamenti Mazzetti 2.35, Santillo 2.36, Iaia 2.37 e Simiani 2.38.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, fa presente come l'emendamento Santillo 2.40, intervenendo sulle clausole di revisione prezzi, preveda soglie differenti rispetto a quelle contemplate dalle proposte emendative da lui richiamate e già accantonate.

Agostino SANTILLO (M5S), nel richiamare le finalità dell'emendamento 2.40 a sua prima firma, evidenzia come le clausole di revisione dei prezzi attualmente previste dal codice dei contratti pubblici non risultino più adeguate alle attuali condizioni di mercato.

Andrea CASU (PD-IDP) fa presente come la disciplina in materia di aggiornamento dei prezzi nei contratti pubblici rappresenti un tema centrale per migliaia di im-

prese e come la questione sia emersa con costanza nel corso del ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, evidenziandone la rilevanza ai fini dell'equilibrio contrattuale, in particolare nel settore della ristorazione.

Alla luce di tali motivi, chiede alle forze di maggioranza e al Governo un'assunzione di responsabilità qualora ritenessero di confermare l'orientamento contrario sulla proposta emendativa.

Il viceministro Edoardo RIXI, nel garantire che la questione è oggetto di attento monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – con particolare riferimento al settore della ristorazione, come dimostrano i tavoli di lavoro interministeriali attivati per raccogliere le istanze delle associazioni di categoria – concorda sull'opportunità di procedere con ulteriori approfondimenti.

Per tali ragioni, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Santillo 2.40.

Agostino SANTILLO (M5S) dichiara di condividere le considerazioni espresse dal viceministro Rixi e conseguentemente, rivolge la richiesta di accantonamento ai relatori.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome degli altri relatori, accoglie la richiesta di accantonamento dell'emendamento Santillo 2.40, precisando tuttavia, a titolo personale, la propria contrarietà a una revisione delle soglie relative alle clausole di revisione dei prezzi al 2 per cento, come previsto dalla proposta medesima.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, acquisito il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Santillo 2.40 si intende accantonato.

Avverte, altresì, che il presentatore ha ritirato l'emendamento Fabrizio Rossi 2.51.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.56 a sua prima firma,

fa presente come la proposta sia volta a escludere la possibilità, per l'affidatario di incarichi di progettazione, di ricorrere al subappalto, salvo talune eccezioni, quali, ad esempio, indagini geologiche, geotecniche e sismiche, nonché sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazione.

A tal riguardo, osserva come il ricorso al subappalto per prestazioni afferenti ai servizi di architettura e ingegneria determini un effetto di subappalto a cascata che finisce per svilire tali professionalità, anche sotto il profilo del riconoscimento economico, con una tendenziale riduzione al ribasso dei relativi compensi.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 2.55, di cui è cofirmataria, si associa alle considerazioni espresse dal deputato Santillo, rilevando, altresì, come la proposta emendativa consenta al progettista di affidare a terzi le attività di consulenza specialistica in ambiti professionali collaterali alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura, per i quali siano richieste elevate competenze e specifiche certificazioni, quali, ad esempio, le professioni di archeologo, agronomo o restauratore.

Osserva, inoltre, che la liberalizzazione del subappalto nei servizi tecnici rischia di compromettere il principio dell'unitarietà del progetto e di determinare un meccanismo di intermediazione di manodopera qualificata, che ritiene opportuno evitare.

Considera, pertanto, imprescindibile adottare un sistema equilibrato che tenga conto dell'esigenza dell'impresa di avvalersi di consulenze che non necessariamente devono essere rese da soggetti con un organico stabile.

Conclude, infine, ritenendo opportuno il ripristino della disciplina previgente, che consentiva l'affidamento di consulenze attraverso contratti di prestazione di attività intellettuale, senza che ciò configurasse un subappalto.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Simiani 2.55 e Santillo 2.56.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Del Barba 2.59.

Le Commissioni respingono l'emendamento Del Barba 2.59.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'emendamento Simiani 2.62 deve intendersi accantonato in quanto reca un contenuto analogo a quello dell'emendamento Cafiero De Raho di cui è già stato disposto l'accantonamento.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) richiama le finalità dell'emendamento 2.68 a sua firma, che intende semplificare le procedure di affidamento dei contratti in occasione di eventi emergenziali, ampliandone le fattispecie di applicazione, al fine di garantire una risposta tempestiva e adeguata da parte degli enti locali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Curti 2.67, Ruffino 2.68 e Pastorino 2.69.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato le proposte emendative Mazzetti 2.72, Iaia 2.73 e Pizzimenti 2.75.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 2.74.

Eleonora EVI (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento Ferrari 2.76, volto a modificare l'articolo 170 del codice dei contratti pubblici con l'obiettivo di contrastare le diffuse pratiche elusive che consentono di rientrare al di sotto della soglia del 50 per cento, rafforzando, al contempo, l'effettiva applicazione del principio di reciprocità, a fondamento della norma stessa.

La proposta mira inoltre ad introdurre un criterio di ragionevolezza e trasparenza, chiarendo *ex ante* l'interesse pubblico sotteso, e ad assicurare la *par condicio* tra gli operatori economici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferrari 2.76.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici

emendamenti Mazzetti 2.89 e Fabrizio Rossi 2.90.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 2.88.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato la proposta emendativa Zinzi 2.93.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santillo 2.91.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Mattia 2.104 e Mazzetti 2.105, nonché l'emendamento Mazzetti 2.115.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 2.117.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) rivolge ai relatori e al rappresentante del Governo una richiesta di chiarimento in merito all'orientamento contrario manifestato sulla proposta emendativa 2.120, di cui è primo firmatario.

Il viceministro Edoardo RIXI manifesta la propria disponibilità a valutare un accantonamento degli identici emendamenti Curti 2.119 e Pastorino 2.120 al fine di condurre opportuni approfondimenti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, acquisito il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici emendamenti Curti 2.119 e Pastorino 2.120 si intendono accantonati.

Avverte, inoltre, che il presentatore ha ritirato la proposta emendativa Testa 2.126 e che l'emendamento Longi 2.124 è stato sottoscritto dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia.

Il viceministro Edoardo RIXI formula una richiesta di ritiro dell'emendamento Longi 2.124, chiedendo ai presentatori di valutare la presentazione di un ordine del giorno.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato la proposta emendativa Longi 2.124.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome degli altri relatori, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Chiesa 2.02.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, acquisito il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, avverte che in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Chiesa 2.02 si intende accantonato.

Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni urgenti per l'avvio della cantierizzazione degli interventi per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 108, è inserito il seguente:

« 108-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 6.355 milioni di euro, di cui 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'uti-

lizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 4.

3. Le assegnazioni del Fondo istituito ai sensi del comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE (cosiddetta « Direttiva Alluvioni ») e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.

1.4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Vaccari, Manzi, L'Abbate.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di contrasto della scarsità idrica nell'Italia meridionale, nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna)

1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità

idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e dell'Italia meridionale è autorizzata la spesa totale di 1.700 milioni di cui 100 milioni per il 2025, 300 milioni per il 2026, 300 milioni per il 2028, 300 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030, 300 milioni per il 2031 e 100 milioni per il 2032 da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 2.

2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

« 272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032 ».

1.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Amendola, Barbagallo, De Luca, Graziano, Iacono, Lacarra, Lai, Marino, Ubaldo Pagano, Porta, Provenzano, Saracino, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Vaccari, Manzi, Morfino.

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 8, lettera b), le parole: « anche per fasi costruttive » sono sostituite dalle seguenti: « unitariamente, entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; ».

1.7. Bonelli, Santillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 8, alinea, le parole: « sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa con le Regione Siciliana e la regione Calabria e con i comuni interessati, favorendo la corretta informazione, la partecipazione e la consultazione delle collettività locali ».

1.9. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fedè, L'Abbate, Santillo, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: « stesso » sono inserite le seguenti: « e alle prescrizioni parzialmente ottemperate o non ottemperate contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo e sue varianti sostanziali ».

1.15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fedè, Morfino, Santillo, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3:

1) al comma 7, secondo periodo, alinea, dopo le parole: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono inserite le seguenti: « , previa acquisizione da parte

del Governo di formale parere della Commissione europea in ordine alla possibilità di interpretare il limite del 50 per cento di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nel senso di cui all'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 5), del presente decreto, »;

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Nelle more del rilascio del parere della Commissione europea di cui al comma 7, si provvede alla predisposizione del progetto esecutivo dell'intera opera adottando i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

* **1.25.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

* **1.26.** Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Vaccari, Manzi.

* **1.27.** Bonelli, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 8, dopo le parole: « entro il 31 dicembre 2024 », sono aggiunte le seguenti: « , previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ».

1.28. Bonelli, Santillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per *con le seguenti:* dei pareri obbligatori dell'Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato finalizzati a prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o a.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sopprimere le parole da: con una decur-

tazione percentuale fino alla fine del periodo.

* **1.33.** Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

* **1.34.** Bonelli, Santillo.

* **1.35.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti di cui ai commi 3 e 4, ivi compresi i contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono trasmessi al Parlamento anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo ».

1.37. Bonelli, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione »;

1.38. Bonelli, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'in-

formazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione dell'opera, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessi alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

* **1.39.** Braga, Simiani, Barbagallo, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Vaccari, Manzi.

* **1.40.** Bonelli, Santillo.

* **1.41.** Barzotti, Ilaria Fontana, Iaria, Fedè, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale della Sicilia e della Calabria è istituito un fondo, con una dotazione pari a 600 milioni di euro dal 2025 al 2031, da destinare ai seguenti interventi:

a) ripristino, valorizzazione e implementazione delle linee ferroviarie della Sicilia e della Calabria, comprese quelle considerate a scarso traffico, attraverso lo studio di nuovi programmi di mobilità, favorendo, ove possibile, il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma;

b) implementazione di un sistema « a rete » delle linee ferroviarie della Sicilia e della Sardegna;

c) riqualificazione e valorizzazione delle stazioni passeggeri della Sicilia e della Calabria;

d) potenziamento e miglioramento dei collegamenti dei porti e degli aeroporti di Sicilia e Calabria con la rete ferroviaria;

e) potenziamento tecnologico della dorsale appenninica (Campania-Basilicata-Calabria);

f) realizzazione dell'alta capacità sulla tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e potenziamento delle linee Lamezia-Catanzaro Lido e Taranto-Sibari-Reggio Calabria; adeguamento delle tratte ferroviarie Messina-Catania-Palermo, Catania-Siracusa, Caltagirone-Niscemi-Gela, Siracusa-Ragusa-Gela, Palermo-Agrigento, Palermo-Trapani; miglioramento dei nodi ferroviari di Palermo e Catania;

g) messa in sicurezza delle strade della Sicilia e della Calabria;

h) completamento del corridoio ionico « Taranto-Sibari-Reggio Calabria » SS.106 « Jonica »;

i) messa in sicurezza della SS.18 (Calabria);

l) completamento della strada del Medio Savuto (Calabria);

m) adeguamento e messa in sicurezza dei seguenti tratti stradali: A19 « Palermo-Catania »; SS. 643 di Polizzi; SS. 121 « Palermo-Agrigento »; SS. 288; SS. 417 di Caltagirone; SS. 615 « Agrigento-Sciaccà »; SS. 188 « Centro Occidentale Sicula »; SS. 290 di Alimena; SS. 640 di Porto Empedocle; SS. 120 dell'Etna e delle Madonie.

1-ter. I commi 272, 273, 273-bis, 273-ter, 274 e 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti per il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale della Sicilia e della Calabria.

1.43. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fedè, L'Abbate, Santillo, Traversi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. In considerazione dell'imminente avvio delle procedure funzionali all'occu-

pazione e all'esproprio dei lavori inerenti la cantierizzazione relativa al collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria, al fine di contenere i potenziali effetti dell'incremento del contenzioso, alle controversie aventi a oggetto le opposizioni alla determinazione delle indennità di occupazione ed esproprio, nonché alle controversie aventi causa genetica in fatti, ovvero rapporti, connesse alle attività di cantiere, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, al fine di rafforzare l'operatività delle sedi giudiziarie territorialmente competenti, il Ministero della giustizia può rideterminare la dotazione organica delle stesse, anche mediante un riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.44. Sudano, Carrà.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi pubblici locali delle regioni Sicilia e Calabria nonché salvaguardare la destinazione propria delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272, 273 e 274 sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 275, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «reperimento di ulteriori risorse» sono inserite le seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».

1.45. Scerra, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Accelerazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano

nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, è consentita la riammissione al finanziamento di progetti già ammessi al contributo ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 e oggetto di successivo definanziamento operato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla revisione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

2. Le risorse sono destinate prioritariamente alla realizzazione di opere strategiche e di pubblica utilità per le quali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, non fossero state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Possono essere riammessi i progetti e le iniziative che:

a) siano già stati oggetto di valutazione e abbiano ottenuto il permesso alla costruzione e all'esercizio;

b) siano cantierabili entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento di concessione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.

3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza di riammissione, allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione recante l'indicazione del provvedimento originario di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché il permesso di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di

esito positivo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesime, riassegna le risorse secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 12 ottobre 2021, n. 388.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede anche attraverso la ridestinazione delle somme non ancora erogate al termine del periodo di programmazione iscritte nei capitoli di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

* **1.02.** Zucconi.

* **1.03.** Squeri, Cortelazzo.

* **1.04.** Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attraverso la previsione di un ulteriore stralcio, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.05. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Altri interventi infrastrutturali)

1. Ai fini della risoluzione definitiva dei problemi viabilistici e di congestionamento

da traffico del territorio della provincia di Caserta e per garantire la sicurezza degli utenti, anche in coerenza con gli obiettivi europei di riduzione dei morti e dei feriti sulle strade, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 a favore dell'ANAS Spa, per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del raddoppio della tangenziale di Caserta, in nuova sede ovvero attraverso la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia della strada statale 700 della Reggia di Caserta.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.010. Zinzi, Graziano, Simiani, Ghio, Santillo, Cangiano, Cerreto, L'Abbate, Morfino, Manes.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica – CIGAL)

1. È istituito il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa lavoristica, contributiva, fiscale, erariale e all'imposta sul valore aggiunto relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni in grado di arrecare un danno alle imprese sane, ai lavoratori e all'Erario, nonché per programmare e valutare anche

ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione lavoristica, contributiva e fiscale con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.

2. Il Cruscotto informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS, dall'Agenzia per le entrate, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. Ulteriori amministrazioni possono essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 5.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a trasmettere i dati, già presenti nei loro *data base*, necessari allo sviluppo del CIGAL sulla base di quanto disciplinato dal comma 5 del presente articolo.

4. Unioncamere garantisce le funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 nonché di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali,

delle imprese e del *made in Italy* e dell'interno, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto viene altresì individuato un Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del Cruscotto di cui al comma 1.

6. Le organizzazioni datoriali e sindacali confederali comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del CIGAL attraverso la periodica consultazione nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 5 in ordine ai flussi informativi riguardanti:

a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;

b) il quadro dei rischi in merito al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

c) il quadro degli interventi delle istituzioni in materia di appalti;

d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti delle istituzioni preposte;

e) monitoraggio sull'andamento del CIGAL.

7. Nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 6, le organizzazioni di cui al punto che precede potranno coinvolgere ulteriori soggetti interessati.

8. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari nonché rese pubbliche, ai fini statistici, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti

e incrociati dalla piattaforma sulla base dei quali vengono elaborate le informazioni.

9. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni richiamate nei precedenti commi utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

1.011. Tirelli, Pisano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Commissario straordinario per l'esecuzione del raddoppio del Ponte dell'Olla)

1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura, in ragione anche della rilevanza strategica del traffico commerciale transfrontaliero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione dell'opera di raddoppio del Ponte dell'Olla, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.012. Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al Polo Logistico di Alessandria Smistamento)

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei medesimi retroporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando l'attribuzione dei poteri previsti dall'articolo 1, comma 1009, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è nominato anche quale « Commissario straordinario per la realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento », di seguito « Commissario straordinario ». Per lo svolgimento dell'attività di Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di personale pari a 12 unità. Il personale è individuato tra dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, di società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, assicurando la neu-

tralità finanziaria per il bilancio dello Stato mediante copertura degli oneri a valere sulle risorse di cui al comma 4. Nell'ambito del contingente massimo di cui al primo periodo, possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; il relativo compenso è definito con provvedimento del Commissario Straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4. La struttura cessa automaticamente alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Il compenso dei sub-commissari è determinato con il medesimo provvedimento di nomina, in misura non superiore a quella massima indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, ed è posto a carico delle risorse di cui al comma 4. L'incarico di sub-commissario ha durata massima pari a quella del Commissario straordinario e cessa contestualmente a quest'ultimo.

4. Per gli oneri relativi al compenso dei sub-commissari, nonché per il funzionamento della struttura di supporto e per l'eventuale compenso degli esperti e consulenti di cui al comma 2, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Su tale contabilità confluiscono le risorse trasferite ai sensi del presente comma e le ulteriori risorse pubbliche destinate agli interventi. A tal fine, per garantire l'operatività della struttura commissariale, è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Nell'esercizio dei propri compiti, ove strettamente necessario per assicurare la tempestività e l'efficacia degli interventi, il Commissario straordinario può provvedere, a mezzo di ordinanza motivata, sentite le amministrazioni competenti, in deroga motivata a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari strategici, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice civile, delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli in materia di valutazione ambientale. Le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, decorso il quale si procede anche in mancanza dello stesso. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale o provinciale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sviluppo connessi al Polo Logistico di Alessandria Smistamento, finanziati tramite risorse esclusivamente provenienti da investitori privati o da forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei con-

tratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come individuati nel *master plan* di cui al primo periodo dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 115 del 2022, tutti gli atti amministrativi, le autorizzazioni, le concessioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari all'esecuzione di detti interventi, sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione, indetto e gestito dal Commissario straordinario, quale autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione unica di cui ai commi 9 e 10. Tale procedimento unico sostituisce le procedure di cui al secondo periodo dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 115 del 2022.

7. Il procedimento unico di cui al comma 9 si svolge mediante conferenza di servizi semplificata, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, convocata dal Commissario straordinario. Le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), qualora richieste dalle normative vigenti dell'Unione europea o nazionali, sono svolte nell'ambito del medesimo procedimento unico; le relative istruttorie sono condotte in parallelo e le determinazioni conclusive confluiscono nell'autorizzazione unica di cui al comma 9. Alla conferenza di servizi si applicano le seguenti disposizioni acceleratorie:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di propria competenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di convocazione della conferenza; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini inderogabili previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) fatta eccezione per i casi di dissenso qualificato espressamente previsti dall'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini di cui alla

lettera *a)*, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dall'articolo 14-*ter*, comma 4, della medesima legge, equivalgono ad assenso senza condizioni;

c) qualora necessario per superare dissensi espressi o per acquisire chiarimenti, il Commissario straordinario convoca, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui alla lettera *a)*, una riunione, anche in modalità telematica, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate, per assumere la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

8. La conferenza di servizi si conclude con l'adozione, da parte del Commissario straordinario, della determinazione motivata di conclusione del procedimento, che costituisce l'autorizzazione unica.

9. L'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste per l'esecuzione degli interventi di cui ai precedenti commi. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

10. Contro la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, le amministrazioni dissenzienti possono proporre opposizione ai sensi e nei termini di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

1.013. Molinari, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale in ragione del piano di interventi pubblici da realizzare ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comune di Lampedusa e Linosa è autorizzato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, a stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti cui affidare la responsabilità dei servizi rilevanti per l'attuazione del Piano. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **1.018.** Carrà.

* **1.021.** Sbardella, Longi.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 23, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Con proprio provvedimento l'A-NAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia *web* messa a

disposizione direttamente, almeno per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000. ».

* **2.9.** Ruffino.

* **2.10.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Pizzimenti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

* **2.11.** Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

* **2.12.** Pastorino, Iaria.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 50:

1) al comma 1, lettere *b)* ed *e)*, le parole: « ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, » sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione possono essere affidati in via diretta fino all'importo stimato di 75 mila euro; oltre tale importo e fino alle soglie di cui all'articolo 14, i predetti servizi possono essere affidati attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi della lettera *d)* del comma precedente. »;

a-ter) all'articolo 114, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'attività di direzione dei lavori è considerata unitaria e da affidarsi unitariamente, nei casi in cui le stazioni appaltanti non dispongano delle competenze professionali e tecniche necessarie, al progettista incaricato. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 14, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progetti-

sta è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. È fatto divieto di affidare a terzi attività di supporto alla direzione dei lavori e all'ufficio di direzione dei lavori, nel caso in cui il direttore dei lavori sia un dipendente della stazione appaltante o di altra stazione appaltante di cui si possa avvalere per legge. »;

Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) all'allegato I.7:

1) all'articolo 34, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; »;

2) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dall'allegato I.13. »;

3) all'articolo 38:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « 20 milioni di euro », sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro »;

b) al comma 4, le parole: « né alla gara per l'affidamento della progettazione né » sono soppresse;

f-ter) all'allegato II.14, articolo 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura. ».

2.26. Raimondo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 50, comma 1, lettera *b)*, le parole: « di importo inferiore a 140.000

euro » sono sostituite dalle seguenti: « di importo inferiore a 75.000 euro ».

2.31. Bonelli, Iaria.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 57, comma 2, ultimo periodo, le parole: « sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi. ».

2.32. Rotelli, Deidda, Amich, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Boscaini, Caiata, Caroppo, Cattaneo, Cortelazzo, Dara, Frijia, Furgiuele, Iaia, Lampis, Longi, Maccanti, Marchetti, Mattia, Mazzetti, Pannizzut, Patriarca, Pizzimenti, Raimondo, Fabrizio Rossi, Ruspandini, Gaetana Russo, Sorte, Stefani, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 60, comma 2:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « del costo dell'opera, » sono aggiunte le seguenti: « della fornitura o del servizio »;

2) la lettera *b)* è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'Allegato II.2-bis:

1) all'articolo 3, comma 2, le parole: « rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « la soglia del 3 per cento »;

2) all'articolo 3, comma 3, le parole: « per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e le forniture » sono soppresse;

3) all'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento »;

4) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

* **2.35.** Mazzetti.

* **2.36.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.

* **2.37.** Iaia.

* **2.38.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi, Casu.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 60, al comma 2, lettera b), le parole: « al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire » sono sostituite dalle seguenti: « al 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) all'Allegato II.2-bis:

1) all'articolo 3, comma 2, le parole: « rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « la soglia del 2 per cento »;

2) all'articolo 3, comma 3, le parole: « del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire » sono sostituite dalle seguenti: « del 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione »;

3) all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, le parole: « e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione » sono sostituite dalle seguenti: « e il corrispondente valore alla data di sottoscrizione del contratto ovvero al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione

delle offerte, se il contratto è sottoscritto dopo tale termine »;

4) all'articolo 13, comma 1, lettere d) ed e), le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 2 per cento ».

2.40. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 60, comma 2-bis, primo periodo, le parole: « resta ferma la facoltà di inserire nel contratto » sono sostituite dalle seguenti: « è obbligatorio inserire nel contratto. ».

* **2.41.** Nevi, Mazzetti.

* **2.42.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Vaccari, Manzi, Casu.

* **2.43.** Iaia.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero dal consorzio ai sensi del successivo comma 5 »;

2) al comma 5, le parole: « I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane » sono sostituite dalle seguenti: « I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili ».

2.44. Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 94, comma 3, lettera h), le parole: « dell'amministratore di fatto » sono sostituite dalle seguenti: « del titolare effettivo ».

* **2.45.** Bonelli.

* **2.46.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fedè, Morfino, Santillo, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 108, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta » sono aggiunte le seguenti: « , che in ogni caso dovranno essere preponderanti rispetto alla componente economica e, a tal fine, si specifica che il peso dell'offerta tecnica dovrà essere almeno pari all'80 per cento del totale, ».

2.51. Fabrizio Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 119, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'affidatario di incarichi di progettazione non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. ».

* **2.55.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **2.56.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso « Art. 46-bis », sopprimere il comma 2.

2.59. Del Barba, Ruffino.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso « Art. 46-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria *alle parole:* decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. *con le seguenti:* mediante la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.;

b) *al medesimo comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 3, sopprimere le parole:* , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.

2.61. Cafiero De Raho, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è

comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea;

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », comma 3, sopprimere le lettere e) ed f).*

b) *al comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria fino alla fine del comma con le seguenti: mediante la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.;*

c) *al medesimo comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 3, sopprimere le parole: , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.*

2.62. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi, Ghio.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », comma 4, alinea, dopo le parole: eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere aggiungere le seguenti: a), come disciplinati dalla pianificazione comunale o intercomunale di protezione civile ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con l'indicazione delle casistiche e delle relative pro-

cedure, nel rispetto del principio di differenziazione e adeguatezza,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 140-bis », comma 4, alinea, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice aggiungere le seguenti: o sono stati qualificati come emergenze di tipo a) nell'ambito della pianificazione comunale o intercomunale,.

* **2.67.** Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

* **2.68.** Ruffino.

* **2.69.** Pastorino.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 170:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « totale dei prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna delle voci merceologiche »;

2) al medesimo comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nella quale è dimostrata l'impossibilità o la oggettiva difficoltà di approvvigionamento di prodotti non originari di Paesi terzi »;

3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le stazioni appaltanti esercitano la facoltà di respingimento con previsione inserita nel bando, nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta. »;

4) al comma 3, secondo periodo, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

** **2.72.** Mazzetti.

** **2.73.** Iaia.

** **2.74.** L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Traversi.

** **2.75.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 170, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « supera il 50 per cento del valore », le parole: « totale dei prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna delle voci merceologiche »;

2) al secondo periodo, dopo la parola: « documentazione », sono inserite le seguenti: « , nella quale è dimostrata l'impossibilità o la oggettiva difficoltà di approvvigionamento di prodotti non originari di Paesi terzi »;

3) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le stazioni appaltanti esercitano la facoltà di respingimento mediante apposita previsione contenuta nel bando, nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta ».

2.76. Ferrari, Simiani.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 174, comma 3, primo periodo, le parole: « della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto, » sono soppresse.

2.77. Bicchielli, Tirelli, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) all'Allegato I.7, articolo 11, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« *i-bis)* l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, ivi inclusi i materiali da costruzione dotati di certificazione da parte di organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018. »;

f-ter) all'Allegato I.14, articolo 3, comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e inclusi altresì tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per

il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica secondo i principi del *green public procurement*. ».

* **2.88.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.

* **2.89.** Mazzetti.

* **2.90.** Fabrizio Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'Allegato I.7, articolo 11, comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis)* l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, ivi inclusi i materiali da costruzione dotati di certificazione da parte di organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018. ».

** **2.91.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Traversi.

** **2.93.** Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'Allegato II.12, articolo 11, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 226-*bis*, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel caso in cui, decorsi trenta giorni dalle formali richieste di verifica obbligatoria, di cui alla lettera f), trasmesse dalla SOA agli enti competenti al rilascio o al deposito dei titoli abilitativi, non sia pervenuto alcun riscontro, la SOA può comunque procedere al rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui alla lettera g), fatte salve le ipotesi di successivo riscontro negativo. In tal caso, l'eventuale attestazione rilasciata è soggetta a revoca automatica nei casi di cui all'articolo 94 comma 5, lettere e) ed f) del presente co-

dice, e per gli altri casi a seguito di valutazione e provvedimento di revoca da parte della stazione appaltante, ove risulti la non veridicità del titolo o della documentazione prodotta ».

* **2.104.** Mattia.

* **2.105.** Mazzetti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'allegato V.2:

1) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « di uno » sono aggiunte le seguenti: « o più »;

2) al medesimo comma 1, lettera b), le parole: « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

3) al medesimo comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo del presente comma »;

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati. »;

2) all'articolo 6, il comma 4 è soppresso.

2.113. Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Pastorella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la parteci-

pazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f) del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è differita al 31 dicembre 2025.

2.115. Mazzetti.

Al comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: il rilascio della informativa liberatoria provvisoria *e fino alla fine del periodo, con le seguenti:* la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti prefetture entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 3, sopprimere le parole: , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.

2.117. Bonelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai contratti affidati in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella circostanza di eventi calamitosi di cui

all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero, in assenza di formale dichiarazione, di centottanta giorni dalla data di inizio dell'intervento. ».

* **2.119.** Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari, Ghio.

* **2.120.** Pastorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'intervento relativo al "Completamento sistema idrico integrato della regione Abruzzo", gli adempimenti di cui al comma 2 possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2026 e le economie di progetto generatesi dagli interventi originari, entro i limiti delle risorse già stanziare, come rimodulate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 426 del 13 settembre 2017, possono essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori stralci funzionali degli interventi già finanziati ovvero di interventi che presentino le medesime finalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 82 del 4 marzo 2015 e che risultino appaltabili entro il 31 agosto 2026 e cantierabili entro il 31 dicembre 2026. ».

** **2.122.** Testa.

** **2.123.** Bagnai, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

Al comma 2, capoverso « Art. 46-bis », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni, le province e le città metropolitane possono variare i programmi

straordinari di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, successivi al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 maggio 2022, anche relativamente a risorse già impegnate e non spese al 31 dicembre 2025, nel rispetto della finalità di garantire interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale della viabilità con riferimento alle risorse non spese al 31 dicembre 2025, pena la revoca del finanziamento, che dovranno essere integralmente rendicontate entro il 31 dicembre 2026.

2.126. Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli interventi assegnati, quale soggetto attuatore o coordinatore, al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione ed il riuso delle acque reflue, vengono dallo stesso attuati, anche in deroga alle previsioni di unicità della gestione previste dal presente decreto e dalle altre norme di legge, mediante il ricorso ad autonome forme di compartecipazione pubblico – privato previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che garantiscano la celere realizzazione degli interventi e il recupero dell'investimento con l'affidamento in gestione ai soggetti che lo hanno realizzato, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) risparmio di risorse pubbliche;

b) celerità della realizzazione degli interventi.

Le superiori disposizioni, qualora incidano su diritti acquisiti da parte dei gestori così come individuati nel presente decreto, trovano compensazione anche nella rimodulazione delle convenzioni di gestione stipulate tra gli enti di governo degli ambiti e i gestori stessi. ».

2.124. Longi, Amich, Benvenuti Gostoli, Caiata, Deidda, Frijia, Iaia, Lampis, Mattia, Raimondo, Fabrizio Rossi, Rotelli, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, penitenziaria e della difesa nazionale)

1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle opere di competenza dell'agenzia del Demanio con carattere di urgenza e di rilevanza strategica, che hanno impatto significativo sullo sviluppo economico e sociale del territorio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del presente decreto. In relazione a tali interventi, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 7, del presente decreto, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica con costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, pari o superiore a 25 milioni di euro. Si prescinde dalla acquisizione del parere sui progetti di fattibilità tecnica ed economica con costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, inferiore a 25 milioni di euro.

1-quinquies. Per la realizzazione delle opere dell'Arma dei carabinieri destinate alla difesa nazionale, cui si applicano anche le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ferme restando le quote di finanziamento attualmente disponibili, l'Agenzia del demanio è autorizzata a mettere a disposizione le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza pari a 100 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti. ».

b) alla rubrica, le parole: « e penitenziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , penitenziaria e della difesa nazionale. ».

2.02. Chiesa, Mattia, Raimondo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per l'efficientamento del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari-MGO)

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dagli anni successivi dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

2.05. Raimondo, Mattia, Zinzi.

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche di cui al comma 1, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza degli edifici pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, a decorrere dal 1° ottobre 2025 e per i due anni successivi, le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione, per poter essere aperti, devono essere dotati di sistemi aggiuntivi anti-caduta, in tutti i casi di nuova installazione o di sostituzione di quelli esistenti, con oneri individuati all'interno del quadro economico del progetto e comunque nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3.3. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Maccanti, Dara, Furguele, Marchetti, Panizzut, Bof.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Ai fini della verifica della vulnerabilità sismica ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1, le prove ed i controlli previsti, ovvero gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche per le quali è obbligatoria la certificazione dei materiali da costruzione forniti e posti in opera su strutture e costruzioni esistenti, rientranti nelle tipologie, competenze e settori di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da intendersi sottoposte alle disposizioni dell'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

* **3.4.** Mazzetti.

* **3.5.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Risorse straordinarie fondo infrastrutture Capitanerie di Porto – Guardia costiera)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

3.011. Caroppo, Raimondo, Maccanti, Tirelli, Mazzetti, Mattia, Zinzi, Pisano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali)

1. Al fine di procedere celermente al completamento degli interventi relativi all'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria e all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare un sub-commissario, scelto tra il personale di ANAS S.p.A., dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario e all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Al Commissario di cui al primo periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.012. Caroppo, Furgiuele, Mazzetti, Zinzi, Rubano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « e 12 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 »;

b) al comma 5, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni » e le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

c) al comma 7, le parole: « 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026 ».

2. Agli oneri di cui comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.033. Bordonali, Mattia, Mazzetti, Bof, Raimondo, Caroppo, Tirelli, Pisano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di una posizione di livello dirigenziale generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante la soppressione di due posizioni nella propria dotazione organica di livello dirigenziale non generale di equivalente valore finanziario, con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti e delle funzioni dell'ufficio di livello dirigenziale generale di cui al primo periodo, previa deliberazione del comitato direttivo.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, terzo e settimo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, i componenti del comitato direttivo e quelli del collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, restano in carica per ulteriori due anni a decorrere dalla data di scadenza prevista.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,

n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: « e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « nonché quelle relative ai regolamenti di amministrazione che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato »;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Le deliberazioni del comitato direttivo relative ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia, qualora non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »;

b) al comma 16:

1) le parole da: « e il contratto » fino alla fine del periodo sono soppresse;

2) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Alla dirigenza di livello generale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dei Ministeri. Al personale e alla dirigenza di livello non generale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC. ».

4. All’articolo 1, comma 213-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e al personale ispettivo dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). ».

3.035. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materie di interventi di messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso)

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza del-

l’acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell’autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell’articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all’articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono attribuite e trasferite, in via esclusiva, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse e le competenze inerenti all’adeguamento ed efficientamento del sistema impiantistico dell’A24 – Traforo del Gran Sasso, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, assegnate al Commissario straordinario di cui all’articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le modalità organizzative, le risorse e le competenze da trasferire al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso di cui al comma 2, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.

4. Al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 206, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3.013. Testa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del Traforo del Gran Sasso)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del Traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019 provvede allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa le proprie funzioni in relazione alle attività di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019 e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli im-

pegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili. Entro i successivi trenta giorni, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019 presenta il cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, che è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.014. Testa, Zinzi, Caroppo, Mazzetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali)

1. Al fine di garantire il celere completamento della fase A e l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Nelle more del riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3.032. Cavo, Raimondo, Maccanti, Mazzetti, Semenzato, Mattia, Zinzi, Caroppo, Tirelli, Pisano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Cabina di regia per le opere pubbliche incompiute)

1. È costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Cabina di regia con funzioni di coordinamento, supporto, monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle politiche e delle disposizioni normative riguardanti le opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La Cabina di regia di cui al comma 1 è costituita con decreto del Ministro ed è presieduta da un rappresentante del Ministero. La composizione della Cabina di regia, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

3.036. Cortelazzo.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso « Art. 6-bis », comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del calcolo dei novanta minuti, il periodo di cui al comma 1 comprende l'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico e scarico, il tempo necessario per lo svolgimento materiale delle operazioni di carico e scarico, nonché i tempi di attesa durante i periodi di inattività del committente o del destinatario della merce.

* 4.4. Gadda.

* 4.5. Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

* 4.6. Gaetana Russo.

* 4.7. Casu, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, capoverso « Art. 6-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'orario di svolgimento di tali operazioni, aggiungere le seguenti: la finestra oraria per le operazioni di carico e scarico,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 6-bis », comma 2:

sostituire il primo periodo con i seguenti: Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. L'importo dell'indennizzo è documentato e può essere richiesto al committente o al caricatore nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile.;

al terzo periodo, dopo le parole: sia imputabile al vettore aggiungere le seguenti: o non sia imputabile né al committente né al caricatore.

4.8. Sorte.

Al comma 1, capoverso « Art. 6-bis », comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: La gestione completa di tali flussi informativi, nonché dei relativi flussi documentali, può essere svolta anche mediante una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come autorizzazione vale anche il riconoscimento dell'efficacia del sistema o della piattaforma rispetto ai criteri del bando « Login Business », Missione 3, Componente 2 del PNRR.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 6-bis »:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: tachigrafo intelligente di seconda generazione aggiungere le seguenti: o, ancora, attraverso una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di indennizzo e la presentazione della ricevuta del relativo versamento possono svolgersi anche

mediante una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale documentazione può essere presentata anche in forma elettronica, qualora l'iter documentale si sia svolto mediante una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.9. Tirelli, Semenzato, Pisano.

Al comma 1, capoverso « Art. 6-bis », aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare limitazioni alla disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in termini di tutela della salute e della sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro, anche sotto il profilo della tenuta del reddito disponibile e del deterioramento delle condizioni lavorative.

4.24. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) essere stata firmataria anche per adesione, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione, ovvero, in alternativa, essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle confederazioni a cui aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della confederazione, tale confederazione deve aver fatto parte dell'assemblea generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria; ».

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. A richiesta dei candidati non aventi la cittadinanza italiana, l'esame di teoria si può svolgere, oltre che in lingua italiana, anche in una delle seguenti tre principali lingue comunitarie: inglese, francese e spagnolo. ».

1-quater. All'articolo 8, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « , previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata » sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 15 è inserito il seguente: *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti

e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. »;

b) al comma 5, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo »;

c) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

4.25. Gaetana Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: « , il vettore » sono sostituite dalle seguenti: « per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo ».

4.33. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ammodernamento aggiungere le seguenti: e sostenibilità ambientale e sostituire le parole: 6 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , specificando che tali risorse sono destinate all'acquisto di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ambientale quali quelli a trazione elettrica o ibrida e a idrogeno;

al terzo periodo, sostituire le parole: 6 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

4.37. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di incentivare le imprese a investire nel rinnovo del parco autobus e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2025 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro

40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **4.38.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **4.39.** Ruffino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Per le finalità di ammodernamento dei parchi veicolari delle imprese esercenti servizi di trasporto con autobus di linea e di noleggio con conducente non soggetti ad obblighi di servizio pubblico è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di merci e di passeggeri.

** **4.42.** Cortelazzo, Mazzetti.

** **4.43.** Gatta, Caroppo.

** **4.44.** Amich.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di compensare i maggiori oneri economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto alle imprese con sede legale od operativa nel territorio della regione Sardegna e della Regione Siciliana un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi documentati sostenuti, nel periodo d'imposta, per il trasporto marittimo di merci da e verso la Sardegna e la Sicilia riconducibili all'applicazione del sistema ETS. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, i criteri di accesso e di rendicontazione del beneficio, anche in relazione alla documentazione idonea a comprovare i costi ETS sostenuti.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.40. Lai, Barbagallo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di compensare i maggiori costi derivanti dalla condizione di insularità e di garantire il necessario sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS è destinata al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione « Fondo per la compensazione degli svantaggi », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico.

4.48. Barbagallo, Lai, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« *9-bis.* Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo *7-bis*, comma *2-bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP è integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geogra-

fici (GIS) già in uso da parte di società concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, enti proprietari della rete stradale nazionale, regioni ed enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonché con i sistemi telematici dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del Documento unico di circolazione e proprietà, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalità tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalità operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi di cui al presente comma, ivi incluse le modalità per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di classificazione in termini di percorribilità dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione che rimangono in capo agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati e sono, altresì, definite le modalità di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, su un unico sistema centralizzato ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati. ».

3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis* è autorizzata la spesa complessiva di 6,5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, di cui 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, alla quale si provvede quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'au-

torizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.41. Raimondo, Maccanti, Zinzi, Mazzetti, Caroppo, Tirelli, Pisano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni di semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « presso la provincia » sono sostituite dalle seguenti: « presso una provincia della regione di residenza »;

b) il terzo periodo è soppresso.

* **4.04.** Pastorella.

* **4.06.** Gadda.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Piano di Gestione Ambientale e del Rischio (PGAR) per opere strategiche)

1. I soggetti affidatari di contratti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, individuate ai sensi dell'Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica del documento di finanza pubblica, sono tenuti a predisporre, anteriormente

all'avvio delle attività di cantiere, un Piano di gestione ambientale e del rischio (PGAR).

2. Il PGAR costituisce documento operativo finalizzato alla gestione integrata del rischio ambientale, sanitario e operativo durante le fasi esecutive dell'opera. Esso include almeno:

a) l'analisi di rischio ambientale e sanitario in condizioni normali, anomale ed emergenziali;

b) la modellazione di scenari di rischio ambientale e cumulativo, in coerenza con le linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA);

c) le misure di prevenzione, contenimento, mitigazione e risposta;

d) le dotazioni tecniche e logistiche per la gestione delle emergenze ambientali;

e) la formazione degli operatori e il piano di aggiornamento periodico del personale;

f) l'integrazione con le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA e nei piani di sicurezza;

g) le modalità di attuazione del PGAR lungo l'intera filiera esecutiva, con riferimento esplicito agli obblighi operativi e informativi in capo a subappaltatori, consorziati, affidatari indiretti e imprese in ATI;

h) l'utilizzo di tecnologie digitali per il monitoraggio e la tracciabilità, incluse soluzioni basate su *Internet of Things* (IoT), *blockchain* e piattaforme di gestione dati ambientali, al fine di garantire la trasparenza, la tempestività delle segnalazioni e la verifica in tempo reale delle misure adottate.

3. Il PGAR è trasmesso al committente pubblico e agli enti competenti in materia ambientale e sanitaria, i quali ne verificano la completezza e coerenza. L'efficacia della dichiarazione di inizio lavori è subordinata all'esito positivo della verifica.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro delle in-

infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

- a) i contenuti tecnici minimi del PGAR;
- b) i criteri per l'accreditamento dei soggetti abilitati alla sua redazione;
- c) le modalità di aggiornamento e *audit* nei cantieri;
- d) i criteri per la verifica e la validazione da parte degli enti pubblici.

5. I costi sostenuti per la redazione, implementazione e aggiornamento del PGAR, nonché per l'allestimento dei presidi operativi e delle tecnologie di monitoraggio, sono assimilati ai costi per la sicurezza, ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e come tali esclusi dal ribasso di gara.

6. La mancata predisposizione del PGAR costituisce causa ostativa all'avvio del cantiere ed è rilevante ai fini della responsabilità contrattuale dell'appaltatore.

4.08. Tirelli, Semenzato, Pisano, Cattaneo.

ART. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le eventuali risorse economiche residue derivanti dai versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni, dai soggetti per i quali sono espletate operazioni in materia di motorizzazione, che non risultino integralmente impiegate per le attività ispettive e di vigilanza previste dal medesimo articolo, sono destinate al finanziamento delle attività del centro elaborazione dati (CED) della motorizzazione civile. Le risorse di cui al periodo precedente sono finalizzate al potenziamento infrastrutturale e tecnologico del CED, al rafforzamento della sicurezza informatica, alla gestione dei flussi informa-

tivi e al miglioramento dell'erogazione dei servizi digitali all'utenza.

5.4. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati (cosiddette « auto in polizza ») in porto, tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto a destinazione finale, possono comunque essere rilasciate un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale.

* **5.6.** Caroppo.

* **5.7.** Marchetti, Maccanti, Dara, Furgiuele, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le regioni, comprese quelle diverse da quelle ivi indicate, possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria « Euro 5 », esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2026. Le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, a partire dalla categoria « Euro 3 » *monofuel* o *bifuel*, alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono esentati dalle limitazioni alla circolazione. Le re-

gioni adottano le misure necessarie per assicurare ai proprietari di veicoli di classe inferiore a euro 5, utilizzati per lavoro o, in assenza di adeguato servizio di trasporto pubblico locale, utilizzati per raggiungere il lavoro o per le esigenze di vita, percorrenze chilometriche annuali, calcolate in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo e coerenti con le necessità dell'utenza. Entro il 1° ottobre 2025 le regioni modificano i propri piani di qualità dell'aria, prevedendo l'implementazione delle disposizioni volte alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di riscaldamento e climatizzazione, in misura tale da bilanciare le maggiori emissioni derivanti dalle disposizioni del presente comma.

5.12. Squeri, Cortelazzo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 »;

b) al quarto periodo, sono premesse le parole: « Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo, » e le parole: « dal 1° ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 2026 »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unitario. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli

commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi ».

5.15. Molinari, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Cavandoli, Davide Bergamini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa pubblicazione sull'apposita sezione del portale istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità, utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato o omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al medesimo primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione di cui al periodo precedente acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.

5.14. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Loizzo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « apparecchiature debitamente » sono inserite le seguenti: « approvate o ».

* 5.37. Casu.

* 5.38. Pastorella.

* 5.39. Santillo, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Iaria.

* 5.40. Alessandro Colucci, Tirelli, Pisano.

* 5.41. Amich, Cattaneo.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: « e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso » sono soppresse.

6.1. Cangiano.

Al comma 1, sostituire le parole: si intende sostituito con le seguenti: è sostituito.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025 per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.

1-ter. La variazione del canone annuo, calcolata secondo i criteri di cui al comma 1, non può essere in ogni caso superiore al 5 per cento.

1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 e 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6.3. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Al comma 1, sostituire le parole: si intende sostituito con le seguenti: è sostituito.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025, per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.

1-ter. La variazione del canone annuo, calcolata secondo i criteri di cui al comma 1, non può essere in ogni caso superiore al 5 per cento.

* 6.4. Mazzetti.

* 6.5. Caroppo.

* 6.6. Del Barba.

* 6.7. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono attribuiti, in misura pari all'80 per cento ciascuno, all'ente concedente, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. Gli enti di cui al comma 1-bis destinano le somme derivanti dall'attribu-

zione delle quote dei canoni demaniali marittimi di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di valorizzazione, tutela e fruizione della costa, ivi comprese la fornitura dei servizi per le spiagge non assegnate in concessione.

1-quater. Ciascun ente trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma *1-bis*, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma *1-bis* è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma *1-ter*, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

**** 6.11.** Deborah Bergamini, Mazzetti, Cortelazzo.

**** 6.12.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, De Luca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti è pari ad euro 500. Tale importo è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale.

6.19. Colombo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le concessioni demaniali, in aree ad alta densità turistiche, rilasciate a favore di immobili con finalità residenziali e abitative, senza scopo di lucro per cui è già in essere un contratto di affitto da almeno 10 anni, individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone è fissato nell'importo di euro 1.000 annui.

6.26. Alessandro Colucci, Tirelli, Pisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma *1-ter*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree di cui al primo periodo si intendono riferite agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP) e non alle singole porzioni dei medesimi. ».

6.27. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le regioni o gli enti locali stabiliscono l'inizio e la fine della stagione balneare di ogni anno anche ai fini delle misure di sicurezza.

*** 6.30.** Deborah Bergamini, Mazzetti, Cortelazzo.

*** 6.31.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, De Luca.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre *con le seguenti:* dal 1° giugno al 15 settembre.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

6.32. Zucconi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo con le seguenti: e la fine della stagione balneare di una settimana.

6.38. Andreuzza, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furguele, Marchetti, Panizzut, Bof.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « , nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza » sono soppresse.

6.40. Pastorino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: « Porti di La Spezia e Marina di Carrara » sono sostituite dalle seguenti: « Porto di La Spezia »;

b) al numero 3), dopo le parole: « Livorno, Capraia, » sono inserite le seguenti: « Marina di Carrara, ».

6.41. Barabotti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al fine di garantire un adeguato sviluppo della catena di commercio tra i porti afferenti al Mare Tirreno Centro-Settentrionale e i relativi collegamenti verso i partner commerciali situati, in particolar modo, nella regione dei Balcani, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO CENTRO-

SETTENTRIONALE E D'ABRUZZO – Porti di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Pescara, Porto canale di Rio Martino, Ortona e Vasto »;

b) al numero 12), le parole: « Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona e Vasto » sono sostituite dalle seguenti: « Pesaro e San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) ».

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono apportate le opportune variazioni di bilancio relative all'esercizio finanziario in corso al momento della medesima data di entrata in vigore.

6.42. Sottanelli, Pastorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 10), le parole: « , Monopoli e Termoli » sono sostituite dalle seguenti: « e Monopoli »;

b) al numero 12), le parole: « e Vasto » sono sostituite dalle seguenti: « , Vasto e Termoli ».

* **6.43.** Latini, Bagnai.

* **6.44.** Cortelazzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « Alla scadenza dei trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al termine di cui al comma 1 », e dopo le parole: « il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti può » sono inserite le seguenti: « in ogni caso ».

6.46. Cannizzaro, Cortelazzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di consentire l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive mediante lo strumento del partenariato pubblico-privato previsto dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'ente concedente può stabilire le modalità con cui la concessione può essere affidata al concessionario uscente utilizzando lo strumento del partenariato pubblico-privato previsto dall'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un apporto prevalentemente privato ai fabbisogni finanziari connessi e un apporto pubblico parametrato alle funzioni demandate al contratto di partenariato, nel rispetto del principio dell'interesse pubblico di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. »;

b) all'articolo 174, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in relazione alle quali i contratti possono essere stipulati direttamente dagli enti concedenti, anche con la partecipazione di più soggetti privati ».

6.49. Mazzetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Adeguamento buono portuale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

« 471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli

occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. ».

* **6.02.** Frijia.

* **6.03.** Pastorino.

* **6.04.** Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

* **6.05.** Traversi, L'Abbate, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Santillo.

* **6.01.** Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*septies*, le parole: « ai sensi degli articoli 16 e 18 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16 e 18 »;

b) al comma 3-*octies*, le parole: « nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

c) il comma 3-*novies* è sostituito dal seguente:

« 3-*novies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei

lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*septies* del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate. »;

d) dopo il comma 3-*novies* è inserito il seguente:

« 3-*novies.1*. Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-*septies* ai soggetti:

a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone. ».

2. All'articolo 17, comma 15-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « può destinare una quota » sono sostituite dalle seguenti: « destina una quota ».

6.013. Frijia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-septies, le parole: « ai sensi degli articoli 16 e 18 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16 e 18 »;

b) al comma 3-octies, le parole: « nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

c) il comma 3-novies è sostituito dal seguente:

« 3-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate. »;

d) dopo il comma 3-novies è inserito il seguente:

« 3-novies.1. Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-septies ai soggetti:

a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6,

comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone. ».

* 6.014. Pastorella.

* 6.015. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut, Pandolfo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-septies, le parole: « ai sensi degli articoli 16 e 18 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16 e 18 »;

b) al comma 3-octies, le parole: « nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »

sono sostituite dalle seguenti: « presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

c) il comma 3-*novies* è sostituito dal seguente:

« 3-*novies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*septies* del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate. »;

d) dopo il comma 3-*novies* è inserito il seguente:

« 3-*novies.1*. Nell'individuare le prestazioni erogabili dal fondo è data precedenza ai lavoratori:

a) di cui è stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

b) di cui è stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

c) che hanno svolto attività operative per un maggior numero di anni. ».

** 6.016. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

** 6.017. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Simiani, Pandolfo.

** 6.018. Caroppo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Misure urgenti per la nomina dei Presidenti dell'Autorità di sistema portuale)

1. Ferma restando l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i presidenti dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo medesimo.

6.020. Del Barba.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni urgenti di semplificazione di norme del codice della navigazione e in materia di contratti di arruolamento)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono istituiti presidi e/o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico-operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso »;

b) il primo comma dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

« Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, la sicurezza della navigazione degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del

porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime. »;

c) l'articolo 328 è sostituito dal seguente:

« Art. 328.

(Forma dei contratti di arruolamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore.

2. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

3. Il contratto di cui al primo comma deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Per i contratti di cui al secondo comma l'annotazione è a cura del comandante della nave.

4. Nei casi di cui al primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330.

6. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso ».

d) l'articolo 329 è abrogato;

e) all'articolo 1235:

1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) i comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, riguardo ai reati previsti dal presente Codice nonché ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 51 del medesimo codice, ferma restando la competenza delle forze di polizia. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso. »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 51 del medesimo codice, ferma restando la competenza delle forze di polizia, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi. »;

2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole da: « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto » fino alla fine del comma sono soppresse.

6.023. Deidda.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Dopo l'articolo 152 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è inserito il seguente :

« Art. 152-bis.

(Iscrizione provvisoria)

1. Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dall'articolo 315 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

a) copia del titolo di proprietà;

b) copia del passavanti provvisorio;

c) copia del certificato di stazza;

d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, la iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione. ».

6.026. Pastorino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure in materia di pianificazione dello spazio marittimo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: « Dipartimento per le politiche europee » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per le politiche del mare »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « , del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

6.030. Mattia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Inserimento dei lavoratori portuali tra le categorie che svolgono professioni usuranti)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali »;

2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente; trattorista; manutentore mezzi portuali; addetto alle operazioni Ro-Ro e tutte le mansioni strettamente legate all'operatività portuale di banchina. »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d) e d-bis) »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;

d) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: « lettere a), b), c) e d) », sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e d-bis) ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.031. Pastorella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano all'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.034. Pastorino, Ghio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di concessioni demaniali marittime ad uso abitativo)

1. All'articolo 01, comma 1, lettera f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'espressione « strutture ad uso abitativo » si interpreta nel senso di opere edilizie utilizzate come abitazione, principale o secondaria.

2. L'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si interpreta nel senso che la disposizione non produce effetti sulle concessioni demaniali vigenti alla data della sua entrata in vigore, fino alla scadenza del rinnovo automatico già maturato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.

3. L'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la disposizione è applicabile alle concessioni demaniali marittime per le finalità ivi previste, comprese quelle ad uso abitativo, comunque vigenti alla data del 31 dicembre 2013, anche per effetto del rinnovo automatico già maturato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.

4. L'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la disposizione ha effetto novativo del termine di validità delle concessioni demaniali marittime oggetto della proroga di cui all'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ancorché scadute al 31 dicembre 2017.

6.035. Zinzi, Miele, Ottaviani, Matone, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furguele, Marchetti, Panizzut, Bof.

ART. 7.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, lettera *d)*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In alternativa alla costituzione della suddetta nuova società, con atto aggiuntivo alla convenzione che regola il rapporto concessorio con il Consorzio Venezia Nuova, e senza maggiori oneri per il concedente, può essere previsto che la medesima società sia costituita dal Consorzio Venezia Nuova e, successivamente, la sua partecipazione sia acquisita dalla Autorità che la trasformerà in società *in house* ai sensi del citato articolo 16. ».

07.01. Marchetto Aliprandi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato.

1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nelle more della piena operatività dell'Autorità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 per le spese di supporto tecnico e amministrativo. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 95, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253. ».

7.4. Andreuzza, Raimondo, Caroppo, Semenzato, Bof, Mattia, Mazzetti, Tirelli, Maccanti, Pisano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di gestire la ciclovia nazionale VenTo, insistente sulle opere idrauliche di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e finanziata principalmente con risorse in carico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione di n. 8 unità di personale a tempo indeterminato, in deroga ai limiti assunzionali già vigenti per l'Agenzia stessa, con qualifica di n. 1 Dirigente tecnico, n. 1 Funzionario tecnico di Elevata qualificazione, n. 1 Funzionario amministrativo di Elevata qualificazione, n. 5 Istruttori tecnici.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis*, pari ad euro 419.700,00, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.5. Amich.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione)

1. Al fine di consentire la migliore organizzazione del lavoro a bordo delle imbarcazioni, il trasbordo di membri di equipaggio cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si intende come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.

7.03. Tirelli, Pisano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di navigazione pubblica e commerciale nella Laguna di Venezia)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali della navigazione pubblica e di quella com-

merciale nelle acque della laguna di Venezia tramite il reperimento di personale marittimo, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale apportare le seguenti modificazioni:

a) modificare l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, prevedendo che il requisito della vista prescritto per il conseguimento dei titoli professionali per lo svolgimento dei servizi di coperta possa essere conseguito anche con strumenti di correzione della vista;

b) modificare l'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, prevedendo che il capo barca per il traffico nello Stato possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto passeggeri nelle acque protette della laguna di Venezia;

c) modificare il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, prevedendo che coloro che sono in possesso del titolo di comandante su navi di stazza compresa tra GT 500 e GT 3000, ai sensi delle regole dell'annesso alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi – Convenzione STCW, e di capo barca per il traffico nello Stato, di cui all'articolo 259 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, possano assumere automaticamente la qualifica di autorizzato di cui al comma terzo dell'articolo 134 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 631 del 1949.

7.07. Boscaini, Cortelazzo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale di messa in

sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 519 è inserito il seguente:

« 519-bis. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" – sottoprogetto "Nuovo tronco superiore dell'acquedotto del Peschiera – dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano", da approvare a cura del Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, e comunque per un importo complessivo non superiore a 30 milioni di euro, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera, anche utilizzando, in deroga alle disposizioni normative riguardanti la destinazione delle economie di gara, le somme derivanti da ribassi d'asta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

7.08. Trancassini.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali)

1. Il Fondo vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato con 12 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278 è inserito il seguente:

« 278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 e in favore dei loro eredi e superstiti. ».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.02. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut, Pandolfo, Pastorino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire nella stagione estiva collegamenti marittimi per le attività produttive della regione Sardegna)

1. Al fine di garantire la continuità logistica, l'approvvigionamento di beni e il regolare svolgimento delle attività economiche nella regione Sardegna durante i mesi a maggiore intensità turistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede, per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno, l'attivazione di collegamenti marittimi dedicati esclusivamente al trasporto di merci, distinti da quelli destinati al trasporto passeggeri, tra porti della penisola e i porti della Sardegna.

2. Nel corso della programmazione dei servizi, è assicurata la priorità ai porti di Porto Torres, Olbia e Arbatax, quali scali strategici per la logistica delle aree centro-settentrionali dell'isola. Per le finalità previste dalla presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

indice appositi bandi per l'affidamento del servizio, anche mediante l'aggiornamento o l'integrazione degli obblighi di servizio pubblico previsti dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992. I soggetti affidatari del servizio possono essere ammessi a compensazioni economiche, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato e servizi di interesse economico generale.

8.012. Polo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di informatizzazione delle procedure per le patenti nautiche e accesso all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche)

1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

« c-bis) alle scuole nautiche e dei loro consorzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;

c-ter) ai centri di istruzione per la nautica, riconosciuti ai sensi dell'articolo 49-octies del medesimo decreto legislativo;

c-quater) alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

c-quinqies) ai medici accertatori. »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'accesso all'Anagrafe nazionale ai soggetti di cui al comma 4, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinqies) è limitato ai dati anagrafici del titolare della patente nautica e alla presenza di eventuali motivi ostativi per le pratiche da eseguire. »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono informatizzati i procedimenti di ammissione all'esame, di svolgimento dell'esame e di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, nonché per quelle già in uso, quelli relativi ai procedimenti di rinnovo, sospensione e revoca e di duplicato.».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la patente nautica è rilasciata in formato digitale *standard* su supporto plastificato tipo *card* (formato ISO ID-1), conforme alle specifiche di sicurezza, durabilità e leggibilità già previste per le patenti di guida che regolano la circolazione stradale, secondo le medesime caratteristiche. Il rilascio in formato *card* è progressivamente esteso anche alle patenti nautiche in formato cartaceo in corso di validità, in occasione del primo rinnovo, duplicato o aggiornamento successivi alla data di adozione del nuovo formato, stabilita con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In conformità ai principi previsti del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il sistema informatico di cui al presente articolo si integra con il Portale dell'automobilista e con il sistema telematico centrale delle unità da diporto (SISTE), garantendo interoperabilità, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e operatori professionali.

4. È disposta l'acquisizione digitale di atti endoprocedimentali in fase istruttoria

delle banche dati della pubblica amministrazione, ivi compreso il Servizio sistemi informativi interforze – S.S.I.I., di cui all'articolo 65 del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, con particolare riferimento agli ostativi psico-fisici e agli ostativi morali di cui, rispettivamente, agli articoli 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

5. La patente nautica è inserita tra i documenti caricabili sul Sistema IT-Wallet, di cui all'articolo 64-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborano gli adempimenti previsti delle linee guida di cui al comma 3, primo periodo, del predetto articolo 64-*quater*.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

8.015. Gaetana Russo, Cangiano, Frijia, Longi.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere *a)* e *b)*, comma 6-*quater* e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, *con le seguenti:* che non hanno diritto allo speciale meccanismo di adeguamento dei prezzi cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, né tramite risorse proprie della stazione appaltante né tramite accesso ai Fondi di cui al medesimo articolo 26, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e comma 6-*quater*, o che comunque non hanno avuto accesso al fondo di cui al medesimo articolo 26, comma 7.

* **9.6.** Manes, Steger.

- * **9.7.** Mazzetti, Cattaneo.
- * **9.8.** Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
- * **9.9.** Tirelli, Pisano.
- * **9.10.** Pastorino.
- * **9.11.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.
- * **9.12.** Simiani, Vaccari, Manzi.
- * **9.13.** Iaia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « applicando, in aumento o in diminuzione » sono sostituite dalle seguenti: « applicando, in aumento ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025 »;

2) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in ogni caso, l'eventuale applicazione in diminuzione per il 2025 deve riguardare i singoli prezzi contenuti all'interno dello stato di avanzamento dei lavori e non l'importo complessivo dello stesso, che non può scendere mai al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali »;

3) il quarto periodo è soppresso;

b) al comma 6-*ter*:

1) al primo periodo, le parole: « e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi che abbiano avuto accesso al Fondo di cui al comma 7, le disposizioni del presente comma non si applicano alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nella medesima annualità contabile di eventuale accesso al Fondo; nel caso in cui le risorse assegnate ai sensi del

predetto comma 7 non siano state utilizzate per aggiornare i quadri economici, le stesse non sono soggette a revoca e sono comunque destinate a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi del presente comma ».

** **9.18.** Mattia.

** **9.19.** Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

** **9.20.** Mazzetti, Cattaneo.

** **9.21.** Tirelli, Pisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 26, comma 6-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « applicando, in aumento o in diminuzione » sono sostituite dalle seguenti: « applicando, in aumento ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025 »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in ogni caso, l'eventuale applicazione in diminuzione per il 2025 deve riguardare i singoli prezzi contenuti all'interno dello stato di avanzamento dei lavori e non l'importo complessivo dello stesso, che non può scendere mai al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali »;

b) il quarto periodo è soppresso.

* **9.22.** Manes, Steger.

* **9.23.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.

* **9.24.** Pastorino.

* **9.25.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Casu, Manzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi che abbiano avuto accesso al Fondo di cui al comma 7, le disposizioni del presente comma non si applicano alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nella medesima annualità contabile di eventuale accesso al Fondo; nel caso in cui le risorse assegnate ai sensi del predetto comma 7 non siano state utilizzate per aggiornare i quadri economici, le stesse non sono soggette a revoca e sono comunque destinate a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi del presente comma ».

** 9.26. Manes, Steger.

** 9.27. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.

** 9.28. Pastorino.

** 9.29. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Vaccari, Manzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-*quater*, è inserito il seguente:

« 7-*quinquies*. Le risorse già assegnate attraverso le modalità di cui al comma 7-bis ai comuni e alle città metropolitane per investimenti PNRR e PNC non sono soggette a revoca nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezzari ».

* 9.30. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

* 9.31. Ruffino, Pastorella.

* 9.32. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.

* 9.33. Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

* 9.34. Pastorino.

* 9.35. Manes.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario)

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche realizzate con finanziamento interamente pubblico dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, finalizzate al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio idrogeologico e allo stoccaggio dell'acqua, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2025, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.

2. Lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per ciascuno dei nove anni successivi.

3. I Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario attuatori degli interventi, di cui al comma 1, possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori, anche in relazione all'esaurimento delle somme a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico dell'intervento per la revisione dei prezzi dei materiali.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025-2034, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.01. Cortelazzo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere ferroviarie)

1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dei contratti di programma, parte investimenti e servizi, sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvati con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla rimodulazione delle

fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN di approvazione della proposta di rimodulazione, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresì a rendere immediatamente operative le risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire l'immediata realizzazione delle opere. Tali variazioni di risorse PNRR e nazionali sono recepite nei successivi aggiornamenti dei Contratti di Programma 2022-2026 – parte Investimenti e parte Servizi.

2. È autorizzata la rimodulazione, a favore del primo lotto costruttivo della Linea AV/AC Milano Verona, tratta Treviglio Brescia, di 60 milioni di euro delle risorse previste a valere sul Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, istituito dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già assegnate a RFI S.p.A. per la realizzazione del secondo lotto costruttivo della stessa Linea AV/AC Milano Verona, tratta Treviglio Brescia, con Delibera CIPE n. 85 del 6 dicembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012.

9.02. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

« 3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai fini della detrazione di cui al

presente articolo, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a 150.000 euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione, alle imprese esecutrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Alla presente disposizione si applica, senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, il comma 10 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico con il compito di definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i costi e le modalità della certificazione richiesta alle imprese esecutrici ai fini dell'applicazione della presente disposizione ».

9.06. Lampis, Mazzetti.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 23 ottobre 2007, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile per il personale impiegato, nonché l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

10.2. Ghio, Barbagallo, Simiani, Casu, Bakkali, Morassut, Pandolfo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nel comma 1, l'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, al potenziamento del trasporto

pubblico ferroviario dei servizi ferroviari regionali mediante riqualificazione delle reti e dei nodi e di una gestione integrata con la rete nazionale, sia in termini di infrastruttura fisica sia in termini di servizi erogati.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *1-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20, comma *2-ter*, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: « interregionali » sono inserite le seguenti: « o regionali ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10.4. Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tra le attività della centrale di committenza, nell'ambito delle attività propedeutiche di cui al comma 1, sono assicurate le azioni volte a garantire la divisione del servizio in lotti (direttrici o regioni contigue), l'integrazione dell'offerta *intercity* con quella dei servizi interregionali, la proprietà pubblica dei mezzi rotabili, un incremento dell'offerta commerciale, nonché l'offerta degli *intercity* notte sfruttando la dorsale AV Torino-Salerno e la linea Adriatica.

10.5. Giuliano, Iaria, Ilaria Fontana, Fedele, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nel comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria garantisce una programmazione del servizio dell'*Intercity* 598 nel tratto Roma-Orte, a costi invariati per l'utenza, ripristinando l'offerta sulla linea direttissima per mantenere i servizi con particolare riguardo alle fasce pendolari.

10.7. Ascani, Casu.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie)

1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo, nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura.

2. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, può essere effettuata anche da imprese affidatarie della attività di manutenzione o costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al primo periodo del presente comma deve essere in possesso di adeguata formazione.

3. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

4. Il complesso delle linee ferroviarie, comprese le fermate e stazioni, costituenti l'Anello ferroviario di Palermo interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferito a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, comprensivo dei suoli e sottosuoli sui quali insiste, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Nel caso di trasferimento di porzioni di linee in sottosuolo, in corrispondenza delle quali non insistono componenti di infrastruttura ferroviaria in superficie, il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente il sottosuolo e l'attuale proprietario mantiene i diritti di proprietà sul suolo e sul soprasuolo, fatte salve le servitù di accesso alle linee ferroviarie a favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

5. All'articolo 53-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Ai fini del riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte dai lavori di realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie, RFI S.p.A. è abilitata a procedere all'esproprio delle aree individuate per il relativo conferimento nell'ambito dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria. A tal fine, il progetto dell'infrastruttura ferroviaria include anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, previamente condivisi con il comune e la regione territo-

rialmente interessati. Nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 o 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché, per i progetti in gestione commissariale, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, vengono acquisiti anche tutti i provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi agli interventi di cui al secondo periodo. Gli interventi di cui al secondo periodo sono eseguiti con oneri a carico del quadro economico relativo al progetto ferroviario di cui al secondo periodo, ferma restando l'attribuzione delle aree e delle opere in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento. Il presente comma si applica anche nel caso in cui gli interventi di riambientalizzazione vengano individuati in corso d'opera. ».

6. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. In caso di impossibilità di accesso, anche parziale, nonché di malfunzionamento, al fascicolo virtuale dell'operatore economico o alle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, la stazione appaltante effettua la verifica di cui al terzo periodo del comma 5, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto, acquisendo d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. ».

10.01. Deidda.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie)

1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata anche da imprese affidatarie della attività di manutenzione o costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al secondo periodo del presente comma deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10.06. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni relative alla sicurezza e alla regolarità della circolazione ferroviaria)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma secondo, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 ad euro 2.000, »;

2) al comma terzo, le parole: « da L. 100.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 ad euro 15.000 »;

b) all'articolo 20, comma secondo, le parole: « da L. 7.000 a L. 21.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 ad euro 600 »;

c) all'articolo 21, comma sesto, le parole: « da L. 10.000 a L. 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 ad euro 900 »;

d) all'articolo 26, comma secondo, le parole: « da lire 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 ad euro 15.000 »;

e) all'articolo 38:

1) al comma primo, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500,00 ad euro 2.000,00 »;

2) al comma secondo, le parole: « da L. 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 ad euro 15.000 »;

f) all'articolo 41:

1) al comma secondo, le parole: « da lire 20.000 a lire 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 ad euro 2.000 »;

2) al comma terzo, le parole: « da lire 150.000 a lire 450.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 4.500 ad euro 13.500 »;

g) all'articolo 48, comma terzo, le parole: « da lire 30.000 a lire 90.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 900 ad euro 3.000 ».

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui alle disposizioni del comma 1 sono destinati alla messa in sicurezza delle reti ferroviarie e alla regolarità dell'esercizio e della circolazione ferroviaria, da realizzarsi anche previa mappatura delle aree più sensibili alle trasgressioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

10.02. Deidda.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco)

1. Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del secondo lotto Molteno-Lecco nell'ambito degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso, determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10.03. Roggiani, Manzi, Simiani.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d):

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici »;

2) al secondo periodo, le parole: « possono comprendere » sono sostituite dalla seguente: « comprendono »;

3) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale ».

11.1. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi, Manzi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Il piano tariffario prevede anche la possibilità di ridurre, fino all'esonero totale, il pagamento del pedaggio nelle tratte autostradali interessate da cantieri per lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura, qualora questi causino gravi e prolungati disagi e disservizi per gli utenti. I relativi costi sono a carico del concessionario, e la riduzione o l'esenzione è valida fino alla conclusione dei lavori. ».

11.2. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut, Manzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Firenze che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta tra i caselli Firenze Nord e Firenze Sud nell'autostrada A1, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma *1-bis*.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.4. Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto e fino al termine della concessione autostradale A24-A25, al fine di azzerare l'entità del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma dell'autostrada A24, preservando, al contempo, nel periodo di durata della concessione le condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione, si procede alla rimodulazione del corrispettivo dovuto al concedente in base alla convenzione unica di concessione sottoscritta tra ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. in data 18 novembre 2009, e dell'Atto Aggiuntivo del 21 dicembre 2023, per un importo pari a 8.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 8.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.5. Casu, Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini, Manzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare adeguate misure antincendio nelle gallerie stradali, all'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 2.11 è aggiunto il seguente:

« 2.11.1. Impianto di estinzione incendi – Dovrà essere previsto un impianto di estinzione incendi, comprensivo di impianto di rivelazione incendi se non presente, per tutte le gallerie di lunghezza superiore a 500 metri. L'impianto dovrà essere di tipo ad acqua nebulizzata (*water mist*) ad una pressione di funzionamento e di esercizio compatibile con quella dell'impianto di erogazione idrica di cui al 2.11. »;

b) alle tabelle annesse all'allegato 2, inerenti sia gallerie nuove che esistenti, dopo la riga: « Erogazione idrica (I) – 2.11

– Obbligatoria con idranti a interdistanza *max* 250 m » è inserita la seguente: « Impianto estinzione incendi (I) 2.11.1 Obbligatorio per gallerie di lunghezza superiore ai 500 metri ».

11.6. Mazzetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.

* **11.09.** Gadda.

* **11.011.** Barbagallo, Casu, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **11.012.** Pastorino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazione mobile)

1. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'installazione di torri e di tralicci, destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, non si applica la disciplina relativa alle aree di inedificabilità, né quella relativa alle fasce di rispetto stradali e autostradali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del nuovo codice della strada e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. ».

**** 11.013.** Longi, Benvenuti Gostoli.

**** 11.014.** Squeri, Mazzetti.

ART. 12.

Al comma 1, capoverso « Art. 2 », comma 1, sostituire le parole: può fissare con la seguente: fissa.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 2 », al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì disposti livelli massimi tariffari per la categoria dei passeggeri nativi che abbiano ancora familiari o congiunti nei territori periferici e ultraperiferici di cui al regolamento (CE) 1008/2008.

12.3. Cantone, Iaria, Ilaria Fontana, Fedè, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Al comma 1, capoverso « Art. 2 », comma 1, sostituire le parole: può fissare con le seguenti: deve fissare.

12.4. Mura, Deidda, Lampis, Polo, Pietrella, Rotelli, Filini.

Al comma 1, capoverso « Art. 2 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e

all'accessibilità universale, restano comunque validi gli atti e i provvedimenti già adottati e sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nei riguardi delle regioni interessate dalla continuità territoriale, che impone alle amministrazioni competenti, la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico, ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, dovuto alla stagionalità o a eventi straordinari.

12.5. Deidda.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Continuità territoriale per la Sicilia)

1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sicilia, dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;

b) d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

- a) le tipologie e i livelli tariffari;
- b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
- c) il numero dei voli;
- d) gli orari dei voli;
- e) i tipi di aeromobili;
- f) la capacità di offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dalla direttiva 2014/24/UE.

5. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sicilia, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle Tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.01. Romano, Pisano, Tirelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale)

1. Le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote di accisa destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, oltre che tra le regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale della Regione Siciliana e della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

12.02. Gatta, Caroppo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al Piano Nazionale Aeroporti)

1. Alla luce dell'evoluzione della domanda del settore aereo nella provincia di Agrigento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Ente nazionale aviazione civile, sentito il presidente della Regione Siciliana, dispone una modi-

fica del Piano Nazionale Aeroporti con riferimento al capitolo 5.3.1, integrando la Rete Siciliana Occidentale con « L'aeroporto centro meridionale di Agrigento ».

12.07. Pisano, Tirelli.

ART. 13.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dell'articolo 20, comma 8 aggiungere le seguenti: , esclusa la lettera a),.

* **13.1.** Manes.

* **13.2.** Pastorino.

* **13.3.** Ruffino.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i terreni agricoli che presentano severe limitazioni colturali, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli interessati da produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013 ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: « numeri 2) » sono inserite le seguenti: « , 2-bis) »;

b) al comma 8, lettera c-ter), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

« 2-bis) i terreni agricoli ricadenti nella III e IV classe di capacità d'uso del suolo, che presentano limitazioni colturali attestate da apposita relazione pedologica asseverata, redatta da un professionista abilitato, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli interessati da produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine

e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013 ».

13.6. Cortelazzo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) , aggiungere il seguente:

1-bis) al secondo periodo, dopo le parole: « le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti » sono aggiunte le seguenti: « , incluse le infrastrutture portuali turistiche, ».

13.8. Frijia.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al secondo periodo, dopo le parole: « bacini artificiali » sono inserite le seguenti: « , inclusi i bacini idrici multifunzionali appositamente realizzati, ».

13.9. Cortelazzo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione del pubblico e di tutti i soggetti potenzialmente interessati nella definizione dei Piani di cui al presente comma, le regioni assicurano il coinvolgimento delle collettività locali mediante strumenti di confronto preventivo e di consultazione del pubblico, anche al fine di verificare l'accettabilità sociale e ridurre possibili conflitti e ritardi nell'assunzione delle decisioni e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13.11. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2025 con le seguenti: 30 settembre 2025.

13.12. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 7-bis », primo periodo, sopprimere le parole: in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le aree industriali di cui al primo periodo sono considerate zone di accelerazione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione, fatta eccezione per le aree in cui sia prevista la collocazione di infrastrutture pubbliche.

13.13. Bonelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 7-bis », primo periodo, dopo le parole: le aree industriali aggiungere le seguenti: e le aree artigianali.

13.16. Gadda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « individuano con legge le aree idonee, » sono inserite le seguenti: « aggiuntive alle aree idonee di cui al comma 8 »;

b) al comma 8:

1) all'alinea, le parole: « Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee », sono sostituite dalle seguenti: « Sono in ogni caso idonee »;

2) alla lettera c-ter), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli impianti industriali includono le stazioni

elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate »;

3) dopo la lettera c-quater) è aggiunta la seguente:

« c-quinquies) tutte le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, nelle quali la realizzazione di tutte le tipologie di impianti, compresi gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, non richiede piani attuativi ed è sempre da considerarsi compatibile con gli strumenti urbanistici, fatto salvo ove vi siano piani attuativi già realizzati o approvati; »;

c) dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

« 8-quater. Fermo restando il comma 2, le regioni e province autonome e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni in modo da salvaguardare l'idoneità delle aree idonee ai sensi del comma 8, che prevale su eventuali diverse classificazioni delle regioni e province autonome medesime. Sono fatte salve eventuali e necessarie prescrizioni in sede di rilascio dei pertinenti titoli abilitativi. ».

13.24. Bonelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio. ».

* **13.29.** Pastorella.

* **13.30.** Santillo, Iaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

- * **13.31.** Semenzato, Tirelli, Pisano.
- * **13.32.** Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
- * **13.33.** Simiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. È istituito il Comitato di monitoraggio per la Transizione energetica, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle regioni, delle parti sociali e della società civile, con il compito di:

a) verificare trimestralmente l'allineamento degli obiettivi quantitativi di installazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) ai *target* di cui al regolamento (UE) 2023/954 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) redigere e trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di cui alla lettera a).

- 13.35.** Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)

1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rin-

novo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 13.08.** Cesa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)

1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- * **13.09.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

- * **13.010.** Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di regimi amministrativi per gli interventi relativi a impianti)

di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 8, lettera *c*), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: « diniego dell'approvazione del progetto, », sono inserite le seguenti: « qualora il parere dell'amministrazione dissenziente sia qualificato dalla legge come obbligatorio e vincolante, ».

13.013. Mattia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)

1. Al fine di assicurare la pianificazione e programmazione per la gestione della risorsa idrica nonché per la gestione e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Distretto dell'Appennino meridionale, la competente Autorità di Bacino distrettuale è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili nella vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo, all'esito della valutazione positiva della attività lavorativa svolta, a procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato a seguito di procedura concorsuale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a*) e *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compreso altresì il personale dipendente assunto a tempo determinato, con funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 marzo 2024 abbia maturato 36 mesi di servizio anche

non continuativi presso l'Amministrazione che procede alla assunzione.

2. Nelle more del processo di stabilizzazione di cui al comma 1 e fino alla conclusione dello stesso, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata a procedere alle proroghe dei contratti a tempo determinato.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse economiche di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, nonché ai fondi residui per il personale di competenza del Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono limite di spesa.

13.018. Zinzi, Furgiuele.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco Nazionale della Pace nella regione Toscana)

1. Ai fini della valorizzazione dei luoghi della memoria che comprendono Mulina di Stazzema e Pontestazzemese nonché del Parco nazionale della Pace, per la progettazione e realizzazione del tracciato stradale di collegamento diretto tra le frazioni S. Anna e Farnocchia nel comune di Stazzema, è assegnato al comune di Stazzema medesimo un contributo a carattere straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.019. Ziello, Dara, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Simiani.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente della strada statale 284 nel tratto tra Paternò e Adrano, della Palermo-Agrigento nel tratto tra Villabate e lo svincolo di Bolognetta, della strada statale « Nord-Sud » nel tratto tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada A19, della strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 5.515 milioni di euro, con oneri pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione Siciliana, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis*, pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213.

14.15. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata nel limite di:

a) 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed è ripartita tra le province e le città metropolitane per le annualità dal 2025 al 2028, per complessivi 1.065 milioni di euro secondo la tabella di cui all'Allegato *B-bis* del presente decreto;

b) 275 milioni di euro per l'anno 2029, di 93,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 202,1 milioni di euro per l'anno 2031.

1-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2030 e di 180 milioni di euro per l'anno 2031.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 275 milioni di euro per l'anno 2029, 263,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 382,1 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213.

Conseguentemente:

alla rubrica, sopprimere le parole da: di interesse nazionale fino alla fine della rubrica;

dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:

Allegato *B-bis*
(Articolo 14 comma *1-bis*, lettera *a*)

PIANO DI RIPARTO

ALLEGATO 3

MACRO REGIONE	REGIONE	Provincia		Indicatore	2025	2026	2027	2028	TOTALE		
		Nome	Codice		€ 255.000.000,00	€ 260.000.000,00	€ 275.000.000,00	€ 275.000.000,00	€ 1.065.000.000,00		
			Tipo								
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,04%	€ 2.659.221,76	€ 2.711.363,37	€ 2.867.788,18	€ 2.867.788,18	€ 11.106.161,49	
		Asti	5	2	0,63%	€ 1.612.622,72	€ 1.644.242,78	€ 1.739.102,94	€ 1.739.102,94	€ 6.735.071,37	
		Belluno	96	2	0,45%	€ 1.153.590,78	€ 1.176.210,20	€ 1.244.068,48	€ 1.244.068,48	€ 4.817.937,95	
		Cuneo	4	2	1,80%	€ 4.594.161,60	€ 4.684.243,20	€ 4.954.488,00	€ 4.954.488,00	€ 19.187.380,80	
		Novara	3	2	0,51%	€ 1.298.175,15	€ 1.323.629,56	€ 1.399.992,80	€ 1.399.992,80	€ 5.421.790,31	
		Torino	1	1	2,74%	€ 6.998.547,73	€ 7.135.774,15	€ 7.547.453,43	€ 7.547.453,43	€ 29.229.228,75	
		Verbano-Cusio-Ossola	103	3	0,54%	€ 1.378.368,08	€ 1.405.394,90	€ 1.486.475,38	€ 1.486.475,38	€ 5.756.713,73	
		Vercelli	2	2	0,55%	€ 1.414.787,98	€ 1.442.528,92	€ 1.525.751,74	€ 1.525.751,74	€ 5.908.820,37	
		Lombardia	Bergamo	16	2	1,25%	€ 3.190.008,54	€ 3.252.557,73	€ 3.440.205,29	€ 3.440.205,29	€ 13.322.976,85
			Brescia	17	2	1,53%	€ 3.894.358,94	€ 3.970.718,92	€ 4.199.798,86	€ 4.199.798,86	€ 16.264.675,58
	Como		13	2	0,82%	€ 2.082.372,05	€ 2.123.202,87	€ 2.245.695,34	€ 2.245.695,34	€ 8.696.965,60	
	Cremona		19	2	0,68%	€ 1.725.127,24	€ 1.758.953,26	€ 1.860.431,33	€ 1.860.431,33	€ 7.204.943,16	
	Lecco		97	2	0,61%	€ 1.553.484,14	€ 1.583.944,61	€ 1.675.326,03	€ 1.675.326,03	€ 6.488.080,81	
	Lodi		98	2	0,38%	€ 961.967,35	€ 980.829,45	€ 1.037.415,77	€ 1.037.415,77	€ 4.017.628,34	
	Mantova		20	2	0,83%	€ 2.113.711,29	€ 2.155.156,61	€ 2.279.492,57	€ 2.279.492,57	€ 8.727.853,04	
	Milano		15	1	2,11%	€ 5.968.427,85	€ 5.473.691,14	€ 5.789.481,01	€ 5.789.481,01	€ 22.421.081,00	
	Monza e della Brianza		108	2	0,97%	€ 2.478.054,53	€ 2.526.643,84	€ 2.672.411,75	€ 2.672.411,75	€ 10.349.521,87	
	Pavia		18	2	1,04%	€ 2.647.963,27	€ 2.699.884,11	€ 2.855.646,66	€ 2.855.646,66	€ 11.059.140,70	
	Sondrio	14	3	0,36%	€ 926.527,60	€ 944.694,81	€ 999.196,43	€ 999.196,43	€ 3.869.615,28		
	Varese	12	2	0,93%	€ 2.362.812,00	€ 2.408.937,72	€ 2.547.914,90	€ 2.547.914,90	€ 9.867.379,63		
	Veneto	Belluno	25	3	0,59%	€ 1.496.844,46	€ 1.526.194,35	€ 1.614.244,02	€ 1.614.244,02	€ 6.251.526,95	
		Padova	28	2	1,27%	€ 3.231.721,53	€ 3.295.068,62	€ 3.465.189,88	€ 3.465.189,88	€ 13.497.189,92	
		Rovigo	29	2	0,45%	€ 1.139.908,86	€ 1.162.260,02	€ 1.229.313,48	€ 1.229.313,48	€ 4.760.795,84	
		Treviso	26	2	1,16%	€ 2.967.469,25	€ 3.025.654,92	€ 3.200.211,94	€ 3.200.211,94	€ 12.393.548,06	
		Venezia	27	1	1,15%	€ 2.921.946,51	€ 2.979.239,58	€ 3.151.118,79	€ 3.151.118,79	€ 12.203.423,67	
		Verona	23	2	1,16%	€ 2.949.271,30	€ 3.007.100,15	€ 3.180.586,70	€ 3.180.586,70	€ 12.317.544,85	
	Liguria	Vicenza	24	2	1,19%	€ 3.031.186,92	€ 3.090.621,95	€ 3.268.927,07	€ 3.268.927,07	€ 12.659.663,01	
		Genova	10	1	1,33%	€ 3.398.779,24	€ 3.465.421,97	€ 3.665.350,16	€ 3.665.350,16	€ 14.194.901,51	
		Imperia	8	2	0,52%	€ 1.322.300,90	€ 1.348.228,37	€ 1.426.010,77	€ 1.426.010,77	€ 5.522.550,81	
	Emilia-Romagna	La Spezia	11	2	0,46%	€ 1.173.981,10	€ 1.197.000,34	€ 1.266.058,05	€ 1.266.058,05	€ 4.903.097,53	
		Savona	9	2	0,62%	€ 1.590.356,91	€ 1.621.540,38	€ 1.715.090,79	€ 1.715.090,79	€ 6.642.078,87	
		Bologna	37	1	1,78%	€ 4.547.496,28	€ 4.636.662,87	€ 4.904.162,65	€ 4.904.162,65	€ 18.992.484,45	
		Ferrara	38	2	0,99%	€ 2.519.134,33	€ 2.568.529,12	€ 2.716.713,49	€ 2.716.713,49	€ 10.521.090,44	
Forlì-Cesena		40	2	1,04%	€ 2.662.378,33	€ 2.714.581,83	€ 2.871.192,32	€ 2.871.192,32	€ 11.119.344,79		
Modena		36	2	1,31%	€ 3.349.380,09	€ 3.415.054,21	€ 3.612.076,57	€ 3.612.076,57	€ 13.988.587,45		
Parma		34	2	1,07%	€ 2.722.773,65	€ 2.776.161,37	€ 2.936.324,52	€ 2.936.324,52	€ 11.371.584,06		
Piacenza		33	2	0,78%	€ 1.989.229,08	€ 2.028.233,57	€ 2.145.247,05	€ 2.145.247,05	€ 8.307.956,76		
Ravenna		39	2	1,04%	€ 2.662.806,39	€ 2.715.018,28	€ 2.871.653,95	€ 2.871.653,95	€ 11.121.132,57		
Reggio Emilia		35	2	1,28%	€ 3.269.850,75	€ 3.333.965,47	€ 3.526.309,63	€ 3.526.309,63	€ 13.666.435,47		
Toscana	Rimini	99	2	0,70%	€ 1.777.009,86	€ 1.811.853,19	€ 1.916.383,18	€ 1.916.383,18	€ 7.421.629,42		
	Arezzo	51	1	0,84%	€ 2.137.916,11	€ 2.179.836,04	€ 2.305.595,81	€ 2.305.595,81	€ 8.928.943,77		
	Firenze	48	2	1,76%	€ 4.497.742,86	€ 4.585.933,90	€ 4.850.507,01	€ 4.850.507,01	€ 18.784.690,78		
	Grosseto	53	2	1,02%	€ 2.591.807,09	€ 2.642.626,83	€ 2.795.086,07	€ 2.795.086,07	€ 10.824.606,07		
	Livorno	49	2	0,58%	€ 1.485.743,52	€ 1.514.875,75	€ 1.602.272,42	€ 1.602.272,42	€ 6.205.164,11		
	Lucca	46	2	1,01%	€ 2.570.025,05	€ 2.620.417,70	€ 2.771.595,64	€ 2.771.595,64	€ 10.733.634,02		
	Massa-Carrara	45	2	0,53%	€ 1.346.592,50	€ 1.372.986,07	€ 1.452.196,61	€ 1.452.196,61	€ 5.623.962,19		
	Pisa	50	2	1,03%	€ 2.632.133,62	€ 2.683.744,08	€ 2.838.575,47	€ 2.838.575,47	€ 10.993.028,64		
	Pistoia	47	2	0,71%	€ 1.803.324,05	€ 1.838.683,35	€ 1.944.761,23	€ 1.944.761,23	€ 7.531.529,87		
	Prato	100	2	0,38%	€ 956.380,84	€ 975.133,41	€ 1.031.391,10	€ 1.031.391,10	€ 3.994.296,45		
CENTRO	Sienna	52	2	0,97%	€ 2.474.335,30	€ 2.522.851,68	€ 2.668.400,82	€ 2.668.400,82	€ 10.333.988,62		
	Perugia	54	2	1,55%	€ 3.956.093,15	€ 4.033.663,61	€ 4.266.374,97	€ 4.266.374,97	€ 16.522.506,70		
	Terni	55	2	0,52%	€ 1.337.709,52	€ 1.363.939,11	€ 1.442.627,91	€ 1.442.627,91	€ 5.586.904,45		
	Ancona	42	2	0,84%	€ 2.153.994,78	€ 2.196.229,97	€ 2.322.935,55	€ 2.322.935,55	€ 8.996.095,85		
	Ascoli Piceno	44	2	0,59%	€ 1.501.769,62	€ 1.531.216,08	€ 1.619.555,47	€ 1.619.555,47	€ 6.272.096,63		
	Fermo	109	2	0,52%	€ 1.326.709,18	€ 1.352.723,09	€ 1.430.764,81	€ 1.430.764,81	€ 5.540.961,88		
	Macerata	43	2	0,85%	€ 2.168.801,75	€ 2.211.327,28	€ 2.338.903,85	€ 2.338.903,85	€ 9.057.936,73		
	Pesaro-Urbino	41	2	0,85%	€ 2.176.802,50	€ 2.219.484,91	€ 2.347.532,11	€ 2.347.532,11	€ 9.091.351,64		
	Frosinone	60	2	1,17%	€ 2.989.861,23	€ 3.048.485,96	€ 3.224.360,15	€ 3.224.360,15	€ 12.487.067,48		
	Lazio	Latina	59	2	0,94%	€ 2.400.367,59	€ 2.447.433,62	€ 2.588.631,72	€ 2.588.631,72	€ 10.025.064,65	
Rieti	57	2	0,65%	€ 1.650.314,97	€ 1.682.674,08	€ 1.779.751,44	€ 1.779.751,44	€ 6.892.491,92			
Roma	58	1	3,37%	€ 8.589.447,85	€ 8.757.868,40	€ 9.263.130,04	€ 9.263.130,04	€ 35.873.576,33			
Viterbo	56	2	0,91%	€ 2.326.462,27	€ 2.372.079,18	€ 2.508.929,90	€ 2.508.929,90	€ 9.716.401,26			
SUD	Chieti	69	2	1,06%	€ 2.890.473,63	€ 2.943.228,02	€ 3.101.491,17	€ 3.101.491,17	€ 12.043.684,00		
	L'Aquila	66	2	1,08%	€ 2.752.795,04	€ 2.806.771,41	€ 2.968.700,53	€ 2.968.700,53	€ 11.496.967,52		
	Pescara	68	2	0,61%	€ 1.564.657,76	€ 1.595.337,33	€ 1.687.376,02	€ 1.687.376,02	€ 6.534.747,13		
	Teramo	67	2	0,86%	€ 2.194.773,96	€ 2.237.808,74	€ 2.366.913,10	€ 2.366.913,10	€ 9.166.408,90		
	Molise	Campobasso	7	2	0,78%	€ 2.001.596,80	€ 2.040.843,80	€ 2.158.584,79	€ 2.158.584,79	€ 8.359.610,17	
	Isernia	94	2	0,49%	€ 1.253.309,88	€ 1.277.884,58	€ 1.351.608,69	€ 1.351.608,69	€ 5.234.411,84		
	Campania	Avellino	64	2	1,18%	€ 3.012.069,76	€ 3.071.120,95	€ 3.248.310,53	€ 3.248.310,53	€ 12.579.820,76	
	Benevento	62	2	0,83%	€ 2.109.431,48	€ 2.150.792,88	€ 2.274.877,08	€ 2.274.877,08	€ 8.999.879,52		
	Caserta	61	2	1,27%	€ 3.248.006,66	€ 3.311.693,06	€ 3.502.752,28	€ 3.502.752,28	€ 13.565.204,27		
	Napoli	63	1	2,40%	€ 6.107.347,74	€ 6.227.099,65	€ 6.586.355,40	€ 6.586.355,40	€ 25.507.158,19		
Salerno	65	2	2,40%	€ 6.127.147,36	€ 6.247.287,50	€ 6.607.707,94	€ 6.607.707,94	€ 25.589.850,74			
Puglia	Bari	72	1	1,41%	€ 3.589.153,30	€ 3.659.528,86	€ 3.870.655,52	€ 3.870.655,52	€ 14.989.993,21		
	Barietta-Andria-Trani	110	2	0,54%	€ 1.373.653,06	€ 1.400.587,43	€ 1.481.390,55	€ 1.481.390,55	€ 5.737.021,59		
	Brindisi	74	2	0,68%	€ 1.724.227,18	€ 1.758.035,56	€ 1.859.460,69	€ 1.859.460,69	€ 7.201.184,12		
	Foggia	71	2	1,53%	€ 3.894.533,96	€ 3.970.897,37	€ 4.199.987,61	€ 4.199.987,61	€ 16.265.406,54		
	Lecce	75	2	1,35%	€ 3.440.603,09	€ 3.508.065,90	€ 3.710.454,31	€ 3.710.454,31	€ 14.369.577,61		
	Taranto	73	2	0,84%	€ 2.151.089,17	€ 2.193.267,39	€ 2.319.802,05	€ 2.319.802,05	€ 8.963.960,67		
	Basilicata	Matera	77	2	0,71%	€ 1.800.289,19	€ 1.835.588,98	€ 1.941.488,34	€ 1.941.488,34	€ 7.518.854,85	
	Potenza	76	2	1,49%	€ 3.807.453,62	€ 3.882.109,57	€ 4.106.077,43	€ 4.106.077,43	€ 15.901.718,06		
	Calabria	Catanzaro	79	2	1,01%	€ 2.587.516,46	€ 2.638.252,08	€ 2.790.458,93	€ 2.790.458,93	€ 10.806.686,40	
	Cosenza	78	2	1,63%	€ 4.148.537,29	€ 4.229.881,16	€ 4.473.912,76	€ 4.473.912,76	€ 17.326.243,98		

14.1. Braga, Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Evi, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Marino, Peluffo, Vaccari, Manzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:

« 4-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata nel limite di 175 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed è ripartita tra le province e le città metropolitane per le

annualità dal 2025 al 2028, per complessivi 1065 milioni, secondo la Tabella 1-bis allegata al presente decreto »;

b) dopo la Tabella 1, è aggiunta, in fine, la Tabella 1-bis di cui all'allegato B-bis al presente decreto.

Conseguentemente:

alla rubrica, sopprimere le parole da: di interesse nazionale fino alla fine della rubrica.;

dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:

Allegato B-bis
(Articolo 14, comma 1-bis)

« Tabella 1-bis
(Articolo 7, comma 4-novies) ».

PIANO DI RIPARTO

ALLEGATO 3

MACRO REGIONE	REGIONE	Provincia		Indicatore	Anno				TOTALE		
		Nome	Codice		Tipo	2025	2026	2027		2028	
						€ 255.000.000,00	€ 260.000.000,00	€ 275.000.000,00		€ 275.000.000,00	€ 1.065.000.000,00
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,04%	€ 2.659.221,76	€ 2.711.363,37	€ 2.867.788,18	€ 2.867.788,18	€ 11.106.161,49	
		Asti	5	2	0,63%	€ 1.612.622,72	€ 1.644.242,78	€ 1.739.102,94	€ 1.739.102,94	€ 6.735.071,37	
		Belluno	96	2	0,45%	€ 1.153.590,78	€ 1.176.210,20	€ 1.244.068,48	€ 1.244.068,48	€ 4.817.937,95	
		Cuneo	4	2	1,80%	€ 4.594.161,60	€ 4.684.243,20	€ 4.954.488,00	€ 4.954.488,00	€ 19.187.380,80	
		Novara	3	2	0,51%	€ 1.298.175,15	€ 1.323.629,56	€ 1.399.992,80	€ 1.399.992,80	€ 5.421.790,31	
		Torino	1	1	2,74%	€ 6.998.547,73	€ 7.135.774,15	€ 7.547.453,43	€ 7.547.453,43	€ 29.229.228,75	
		Verbano-Cusio-Ossola	103	3	0,54%	€ 1.378.368,08	€ 1.405.394,90	€ 1.486.475,38	€ 1.486.475,38	€ 5.756.713,73	
		Vercelli	2	2	0,55%	€ 1.414.787,98	€ 1.442.528,92	€ 1.525.751,74	€ 1.525.751,74	€ 5.908.820,37	
		Lombardia	Bergamo	16	2	1,25%	€ 3.190.008,54	€ 3.252.557,73	€ 3.440.205,29	€ 3.440.205,29	€ 13.322.976,85
			Brescia	17	2	1,53%	€ 3.894.358,94	€ 3.970.718,92	€ 4.199.798,86	€ 4.199.798,86	€ 16.264.675,58
	Como		13	2	0,82%	€ 2.082.372,05	€ 2.123.202,87	€ 2.245.695,34	€ 2.245.695,34	€ 8.696.965,60	
	Cremona		19	2	0,68%	€ 1.725.127,24	€ 1.758.953,26	€ 1.860.431,33	€ 1.860.431,33	€ 7.204.943,16	
	Lecco		97	2	0,61%	€ 1.553.484,14	€ 1.583.944,61	€ 1.675.326,03	€ 1.675.326,03	€ 6.488.080,81	
	Lodi		98	2	0,38%	€ 961.967,35	€ 980.829,45	€ 1.037.415,77	€ 1.037.415,77	€ 4.017.628,34	
	Mantova		20	2	0,83%	€ 2.113.711,29	€ 2.155.156,61	€ 2.279.492,57	€ 2.279.492,57	€ 8.727.853,04	
	Milano		15	1	2,11%	€ 5.968.427,85	€ 5.473.691,14	€ 5.789.481,01	€ 5.789.481,01	€ 22.421.081,00	
	Monza e della Brianza		108	2	0,97%	€ 2.478.054,53	€ 2.526.643,84	€ 2.672.411,75	€ 2.672.411,75	€ 10.349.521,87	
	Pavia		18	2	1,04%	€ 2.647.963,27	€ 2.699.884,11	€ 2.855.646,66	€ 2.855.646,66	€ 11.059.140,70	
	Sondrio	14	3	0,36%	€ 926.527,60	€ 944.694,81	€ 999.196,43	€ 999.196,43	€ 3.869.615,28		
	Varese	12	2	0,93%	€ 2.362.812,00	€ 2.408.937,72	€ 2.547.914,90	€ 2.547.914,90	€ 9.867.379,63		
	Veneto	Belluno	25	3	0,59%	€ 1.496.844,46	€ 1.526.194,35	€ 1.614.244,02	€ 1.614.244,02	€ 6.251.526,85	
		Padova	28	2	1,27%	€ 3.231.721,53	€ 3.295.068,62	€ 3.485.189,88	€ 3.485.189,88	€ 13.497.189,92	
		Rovigo	29	2	0,45%	€ 1.139.908,86	€ 1.162.260,02	€ 1.229.313,48	€ 1.229.313,48	€ 4.760.795,84	
		Treviso	26	2	1,16%	€ 2.967.469,25	€ 3.025.654,92	€ 3.200.211,94	€ 3.200.211,94	€ 12.393.548,06	
		Venezia	27	1	1,15%	€ 2.921.946,51	€ 2.979.239,58	€ 3.151.118,79	€ 3.151.118,79	€ 12.203.423,67	
		Verona	23	2	1,16%	€ 2.949.271,30	€ 3.007.100,15	€ 3.180.586,70	€ 3.180.586,70	€ 12.317.544,85	
	Liguria	Vicenza	24	2	1,19%	€ 3.031.186,92	€ 3.090.621,95	€ 3.268.927,07	€ 3.268.927,07	€ 12.659.663,01	
		Genova	10	1	1,33%	€ 3.398.779,24	€ 3.465.421,97	€ 3.665.350,16	€ 3.665.350,16	€ 14.194.901,51	
		Imperia	8	2	0,52%	€ 1.322.300,90	€ 1.348.228,37	€ 1.426.010,77	€ 1.426.010,77	€ 5.522.550,81	
		La Spezia	11	2	0,46%	€ 1.173.981,10	€ 1.197.000,34	€ 1.266.058,05	€ 1.266.058,05	€ 4.903.097,53	
	Emilia-Romagna	Savona	9	2	0,62%	€ 1.590.356,91	€ 1.621.540,38	€ 1.715.090,79	€ 1.715.090,79	€ 6.642.078,87	
		Bologna	37	1	1,78%	€ 4.547.496,28	€ 4.636.662,87	€ 4.904.162,65	€ 4.904.162,65	€ 18.992.484,45	
		Ferrara	38	2	0,99%	€ 2.519.134,33	€ 2.568.529,12	€ 2.716.713,49	€ 2.716.713,49	€ 10.521.090,44	
		Forlì-Cesena	40	2	1,04%	€ 2.662.378,33	€ 2.714.581,83	€ 2.871.192,32	€ 2.871.192,32	€ 11.119.344,79	
		Modena	36	2	1,31%	€ 3.349.380,09	€ 3.415.054,21	€ 3.612.076,57	€ 3.612.076,57	€ 13.988.587,45	
Parma		34	2	1,07%	€ 2.722.773,65	€ 2.776.161,37	€ 2.936.324,52	€ 2.936.324,52	€ 11.371.584,06		
Piacenza		33	2	0,78%	€ 1.989.229,08	€ 2.028.233,57	€ 2.145.247,05	€ 2.145.247,05	€ 8.307.956,76		
Ravenna		39	2	1,04%	€ 2.662.806,39	€ 2.715.018,28	€ 2.871.653,95	€ 2.871.653,95	€ 11.121.132,57		
Reggio Emilia		35	2	1,28%	€ 3.269.850,75	€ 3.333.965,47	€ 3.526.309,63	€ 3.526.309,63	€ 13.666.435,47		
Rimini		99	2	0,70%	€ 1.777.009,86	€ 1.811.853,19	€ 1.916.383,18	€ 1.916.383,18	€ 7.421.629,42		
Toscana	Arezzo	51	1	0,84%	€ 2.137.916,11	€ 2.179.836,04	€ 2.305.595,81	€ 2.305.595,81	€ 8.928.943,77		
	Firenze	48	2	1,76%	€ 4.497.742,86	€ 4.585.933,90	€ 4.850.507,01	€ 4.850.507,01	€ 18.784.690,78		
	Grosseto	53	2	1,02%	€ 2.591.807,09	€ 2.642.626,83	€ 2.795.086,07	€ 2.795.086,07	€ 10.824.606,07		
	Livorno	49	2	0,58%	€ 1.485.743,52	€ 1.514.875,75	€ 1.602.272,42	€ 1.602.272,42	€ 6.205.164,11		
	Lucca	46	2	1,01%	€ 2.570.025,05	€ 2.620.417,70	€ 2.771.595,64	€ 2.771.595,64	€ 10.733.634,02		
	Massa-Carrara	45	2	0,53%	€ 1.346.592,50	€ 1.372.986,07	€ 1.452.196,61	€ 1.452.196,61	€ 5.623.962,19		
	Pisa	50	2	1,03%	€ 2.632.133,62	€ 2.683.744,08	€ 2.838.575,47	€ 2.838.575,47	€ 10.993.028,64		
	Pistoia	47	2	0,71%	€ 1.803.324,05	€ 1.838.663,35	€ 1.944.761,23	€ 1.944.761,23	€ 7.531.529,87		
	Prato	100	2	0,38%	€ 956.380,84	€ 975.133,41	€ 1.031.391,10	€ 1.031.391,10	€ 3.994.296,45		
	Sienna	52	2	0,97%	€ 2.474.335,30	€ 2.522.851,68	€ 2.668.400,82	€ 2.668.400,82	€ 10.333.988,62		
	Umbria	Perugia	54	2	1,55%	€ 3.956.093,15	€ 4.033.663,61	€ 4.266.374,97	€ 4.266.374,97	€ 16.522.506,70	
		Terni	55	2	0,52%	€ 1.337.709,52	€ 1.363.939,11	€ 1.442.627,91	€ 1.442.627,91	€ 5.586.904,45	
		Ancona	42	2	0,84%	€ 2.153.994,78	€ 2.196.229,97	€ 2.322.935,55	€ 2.322.935,55	€ 8.996.095,85	
		Ascoli Piceno	44	2	0,59%	€ 1.501.769,62	€ 1.531.216,08	€ 1.619.555,47	€ 1.619.555,47	€ 6.272.096,63	
		Fermo	109	2	0,52%	€ 1.326.709,18	€ 1.352.723,09	€ 1.430.764,81	€ 1.430.764,81	€ 5.540.961,88	
Marche	Macerata	43	2	0,85%	€ 2.168.801,75	€ 2.211.327,28	€ 2.338.903,85	€ 2.338.903,85	€ 9.057.936,73		
	Pesaro-Urbino	41	2	0,85%	€ 2.176.802,50	€ 2.219.484,91	€ 2.347.532,11	€ 2.347.532,11	€ 9.091.351,64		
	Frosinone	60	2	1,17%	€ 2.989.861,23	€ 3.048.485,96	€ 3.224.360,15	€ 3.224.360,15	€ 12.487.067,48		
	Latina	59	2	0,94%	€ 2.400.367,59	€ 2.447.433,62	€ 2.588.631,72	€ 2.588.631,72	€ 10.025.064,65		
Lazio	Rieti	57	2	0,65%	€ 1.650.314,97	€ 1.682.674,08	€ 1.779.751,44	€ 1.779.751,44	€ 6.892.491,92		
	Roma	58	1	3,37%	€ 8.589.447,85	€ 8.757.868,40	€ 9.263.130,04	€ 9.263.130,04	€ 35.873.576,33		
	Viterbo	56	2	0,91%	€ 2.326.462,27	€ 2.372.079,18	€ 2.508.929,90	€ 2.508.929,90	€ 9.716.401,26		
	Chieti	69	2	1,06%	€ 2.690.473,63	€ 2.743.228,02	€ 2.901.491,17	€ 2.901.491,17	€ 11.236.684,00		
	L'Aquila	66	2	1,08%	€ 2.752.795,04	€ 2.806.771,41	€ 2.968.700,53	€ 2.968.700,53	€ 11.496.967,52		
Abruzzo	Pescara	68	2	0,61%	€ 1.564.657,76	€ 1.595.337,33	€ 1.687.376,02	€ 1.687.376,02	€ 6.534.747,13		
	Teramo	67	2	0,86%	€ 2.194.773,96	€ 2.237.808,74	€ 2.366.913,10	€ 2.366.913,10	€ 9.166.408,90		
	Campobasso	7	2	0,78%	€ 2.001.596,80	€ 2.040.843,80	€ 2.158.584,79	€ 2.158.584,79	€ 8.359.610,17		
	Isernia	94	2	0,49%	€ 1.253.309,88	€ 1.277.884,58	€ 1.351.608,69	€ 1.351.608,69	€ 5.234.411,84		
	Avellino	64	2	1,18%	€ 3.012.069,76	€ 3.071.129,95	€ 3.248.310,53	€ 3.248.310,53	€ 12.579.820,76		
	Benevento	62	2	0,83%	€ 2.109.431,48	€ 2.150.792,88	€ 2.274.877,08	€ 2.274.877,08	€ 8.999.879,52		
Campania	Caserta	61	2	1,27%	€ 3.248.006,66	€ 3.311.693,06	€ 3.502.752,28	€ 3.502.752,28	€ 13.565.204,27		
	Napoli	63	1	2,40%	€ 6.107.347,74	€ 6.227.099,65	€ 6.586.355,40	€ 6.586.355,40	€ 25.507.158,19		
	Salerno	65	2	2,40%	€ 6.127.147,36	€ 6.247.287,50	€ 6.607.707,94	€ 6.607.707,94	€ 25.589.850,74		
	Bari	72	1	1,41%	€ 3.589.153,30	€ 3.659.528,86	€ 3.870.655,52	€ 3.870.655,52	€ 14.989.993,21		
	Barietta-Andria-Trani	110	2	0,54%	€ 1.373.653,06	€ 1.400.587,43	€ 1.481.390,55	€ 1.481.390,55	€ 5.737.021,59		
	Brindisi	74	2	0,64%	€ 1.724.227,18	€ 1.758.035,56	€ 1.859.460,69	€ 1.859.460,69	€ 7.201.184,12		
Puglia	Foggia	71	2	1,53%	€ 3.894.533,96	€ 3.970.897,37	€ 4.199.987,61	€ 4.199.987,61	€ 16.265.406,54		
	Lecce	75	2	1,35%	€ 3.440.603,09	€ 3.508.065,90	€ 3.710.454,31	€ 3.710.454,31	€ 14.369.577,61		
	Taranto	73	2	0,84%	€ 2.151.089,17	€ 2.193.267,39	€ 2.319.802,05	€ 2.319.802,05	€ 8.983.960,67		
	Matera	77	2	0,71%	€ 1.800.289,19	€ 1.835.588,98	€ 1.941.488,34	€ 1.941.488,34	€ 7.518.854,85		
	Potenza	76	2	1,49%	€ 3.807.453,62	€ 3.882.109,57	€ 4.106.077,43	€ 4.106.077,43	€ 15.901.718,06		
	Catanzaro	79	2	1,01%	€ 2.587.516,46	€ 2.638.252,08	€ 2.790.458,93	€ 2.790.458,93	€ 10.806.686,40		
Calabria	Cosenza	78	2	1,63%	€ 4.148.537,29	€ 4.229.881,16	€ 4.473.912,76	€ 4.473.912,76	€ 17.326.243,98		
	C										

- * **14.4.** Manes.
- * **14.5.** Rubano, Cortelazzo.
- * **14.6.** Barbagallo, Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Evi, Casu, Bakkali, Morassut, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Vaccari, Manzi.
- * **14.7.** Bonelli.
- * **14.8.** Ruffino, Pastorella.
- * **14.9.** Del Barba.
- * **14.10.** Morfino, Scerra, Iliara Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.
- * **14.11.** Pastorino.
- * **14.13.** Rotelli.
- * **14.14.** Castiglione, Caroppo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali, i termini di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2023, n. 136, sono prorogati di diciotto mesi.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole da: di interesse nazionale *fino alla fine.*

14.22. Cortelazzo, Mazzetti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della SS 407 Basentana)

1. Per il finanziamento delle opere accessorie riguardanti la SS 407 Basentana nei territori di Pisticci e Bernalda è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.01. Amendola, Simiani.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

3. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.

4. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada statale n. 2 Cassia – lotto Siena – viadotto Monsindoli sulla SS223 di Paganico – svincolo Monteroni d'Arbia Nord.

5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e completamento della strada E 78 – Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.

6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano – Grosseto – tratto nodo di Arezzo S. Zeno – Selci Lama E 45.

7. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero-Primo lotto.

14.05. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le parole: « 1° ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2027 ».

14.018. Raimondo, Amich, Giovine, Gaetana Russo, Caretta.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle agenzie pubbliche operanti nel settore della mobilità)

1. Al fine di adeguare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie per la mobilità o similari, ovvero degli enti istituiti per l'esercizio associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, o di bacino, o regionale, come la pianificazione dei fabbisogni e dei servizi di mobilità, gli stessi

enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

* **14.019.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

* **14.021.** Ruffino, Pastorella.

* **14.022.** Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

* **14.023.** Pastorino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

14.029. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Ammodernamento delle infrastrutture idriche connesse al fiume Piave)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ag-

giunti, in fine, i seguenti periodi: « Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 7,95 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine è corrispondentemente autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico connesso al fiume Piave nell'Ambito Territoriale Ottimale della Destra Piave, in coerenza con gli interventi PNRR relativi all'ampliamento di impianti di depurazione e alla realizzazione di nuovi schemi fognari. Tale progetto, di importanza strategica, è finalizzato all'interconnessione delle reti, alla riduzione delle perdite idriche, alla tutela della falda sotterranea e all'ottimizzazione della gestione della risorsa, mediante la realizzazione della condotta Montana del Grappa, del serbatoio Pieve del Grappa e della condotta Maserada-Treviso. ».

14.030. Bof, Stefani.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dopo il comma 6-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 6-*septies*. Al fine di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano – Mortara, nella tratta Albairate – Mortara, e di affrontare le criticità correlate alla necessità di chiudere, nei prossimi anni, al traffico ferroviario e stradale il Ponte “S. Michele” ubicato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda e quasi arrivato alla fine della propria vita utile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è no-

minato Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di potenziamento della direttrice Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e del nuovo ponte stradale e ferroviario S. Michele. ».

14.031. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

ART. 15.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 recante « Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina », è soppressa la terza riga (codice B09.0) – Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel comune di Cortina d'Ampezzo ricadente nell'Area Dolomitica – Veneto.

15.3. Zanella, Bonelli.

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 2, le parole: « altre amministrazioni aggiudicatrici » sono sostituite dalle seguenti: « altri soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

Conseguentemente, alla medesima lettera a):

dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 5-*ter*.1., secondo periodo, le parole: « Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi » sono sostituite dalle seguenti: « Restano sottoposti alla normativa tempo per tempo vigente gli atti e i provvedimenti adottati, ivi compresi »;

*al numero 2), capoverso 5-*ter*.2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Restano sottoposti alla normativa tempo per tempo vigente gli atti e i provvedimenti adot-

tati, ivi compresi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.;

al numero 2), capoverso 5-ter.2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), ai fini del monitoraggio di cui al successivo comma 8, predispone una relazione trimestrale sugli interventi svolti ai sensi dei commi 5-ter, 5-ter.1 e 5-ter.2 da inviarsi tempestivamente al Comitato organizzatore e alla Società, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.;

dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 8, dopo le parole: « di avanzamento delle attività di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 5-ter, comma 5-ter.1, comma 5-ter.2, ».

15.4. Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2 con le seguenti: al comma 5-ter.1, al comma 5-ter.2 e al comma 5-ter.3.

Conseguentemente:

al numero 2, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

dopo il capoverso 5-ter.2. aggiungere il seguente:

5-ter.3. L'Amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), ai fini del monitoraggio di cui al comma 8, predispone una relazione trimestrale sugli interventi svolti ai sensi dei commi 5-ter, 5-ter.1 e 5-ter.2 da inviarsi tempestivamente al Comitato organizzatore e alla Società, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

* **15.5.** Zanella, Bonelli.

* **15.6.** Simiani, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione dell'assegnazione all'Italia dell'edizione del 2031 dei campionati mondiali di sci alpino e dello specifico rilievo che tale evento riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, alla Provincia autonoma di Bolzano, quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie, in particolare sulla strada statale 242, è riconosciuto un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

15.8. Steger, Schullian, Gebhard.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

15.9. Deidda, Maccanti, Zinzi, Mazzetti, Caroppo, Tirelli, Pisano.

ART. 16.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del progetto per raddoppi selettivi e/o interventi specifici sulla linea FL3 Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina per incrementare la capacità e la frequenza del servizio per un importo pari a 8 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

16.3. Rotelli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Finanziamento del Nodo ferroviario di Catania/prolungamento linea Circumetnea)

1. Per il completamento del progetto Sistemazione Nodo di Catania/Interramento stazione centrale e completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Per le esigenze connesse all'interscambio con il prolungamento della linea circumetnea sino all'aeroporto di Catania, è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2025, 600 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni per l'anno 2027, destinata ai lavori di prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria di S. Maria Goretti.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 1 miliardo di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

16.01. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire il completamento della tratta Paternò – Adrano – Randazzo della Ferrovia Circumetnea)

1. Al fine di rafforzare le politiche di mobilità sostenibile sul territorio della Città Metropolitana di Catania mediante l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria della Ferrovia Circumetnea, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la progettazione della tratta Paternò – Adrano – Randazzo.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.019. Castiglione, Caroppo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente:

« 6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 6-ter, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica

connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria – Lotto 1a, da approvare a cura del Comitato Speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, e comunque per un importo complessivo non superiore a 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera, anche utilizzando, in deroga alle disposizioni normative riguardanti la destinazione delle economie di gara, le somme derivanti da ribassi d'asta. I programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica sono sottoposti al parere obbligatorio del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

16.011. Vietri.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

« 6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 6-ter, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria – Lotto 1a, possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, e comunque per un importo complessivo non superiore a 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera, anche utilizzando, in deroga alle disposizioni normative riguardanti la destinazione delle economie di gara, le somme derivanti da ribassi d'asta. I programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica sono sottoposti al parere obbligatorio del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dall'attuazione del presente

comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

16.012. Caroppo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto aereo nel Sud Italia)

1. Alla luce dell'imminente chiusura temporanea dell'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino « Ugo Niutta », per i lavori di riqualificazione della pista, al fine di garantire la continuità e la regolarità del traffico civile dei servizi di trasporto aereo nel Sud Italia, l'aeroporto di Grazzanise rientra stabilmente tra gli scali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), del decreto del Ministero della difesa 8 gennaio 2025, n. 28.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1.

Conseguentemente:

alla tabella allegata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della difesa 8 gennaio 2025, n. 28, sono soppresse le parole: « - Grazzanise (CE); ».

16.016. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Graziano, Zinzi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straor-

dinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.

16.017. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione della Stazione di Caserta)

1. In considerazione dell'elevato numero di turisti che utilizzano la linea ferroviaria per raggiungere la Reggia di Caserta, Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1997, e per le finalità di tutela del paesaggio e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2025 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica volto al dislocamento della stazione di Caserta che ne valuti il possibile sotterramento o altra soluzione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500 mila euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

16.018. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fedè, L'Abbate, Morfino, Traversi, Graziano, Zinzi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di gestori di infrastrutture ferroviarie)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le previsioni di cui al presente comma, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al presente comma, secondo periodo, è effettuato nei confronti degli enti controllanti. Agli eventuali oneri finanziari derivanti dal terzo periodo si fa fronte mediante le risorse economiche già stanziare nei bilanci degli enti destinatari di tale disposizione, senza maggiori oneri per il pubblico erario. ».

* **16.024.** Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Raimondo.

* **16.028.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ascani, Simiani.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.030. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (*By-pass* di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

2. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, og-

getto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

4. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.032. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

« 6-ter. Con proprio regolamento, la Commissione definisce il trattamento giuridico

ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito il trattamento economico del perso-

nale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel limite delle risorse stanziato in bilancio. ».

16.033. Deidda, Rotelli.

ALLEGATO 2

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: « sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di quanto

stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi »;

2.32. Rotelli, Deidda, Amich, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Boscaini, Caiata, Caroppo, Cattaneo, Cortelazzo, Dara, Frijia, Furgiuele, Iaia, Lampis, Longi, Maccanti, Marchetti, Mattia, Mazzetti, Pannizzut, Patriarca, Pizzimenti, Raimondo, Fabrizio Rossi, Ruspandini, Gaetana Russo, Semenzato, Sorte, Stefani, Zinzi.